

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 novembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 67.

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 68.

Modificazione ed interpretazione dell'art. 1, comma primo, punto B) e interpretazione autentica dell'art. 1, comma sesto della L.R. 25 novembre 1994, n. 89 (Controllo Enti Locali ed Enti dipendenti dalla Regione) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 69.

Rifinanziamento della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 modificata ed integrata con L.R. 20 gennaio 1995, n. 5 concernente: Fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale e successive modificazioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo Pag. 6

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1996, n. 35.

Regolamento recante disposizioni relative all'erogazione dei «Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia» previsti dall'art. 10 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 22.

Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio Pag. 17

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 12.

Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del parco Nazionale dello Stelvio Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 13.

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.) Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 46.

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996 Pag. 27

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1996, n. 12.

Diritto agli studi universitari Pag. 29

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria - Legge finanziaria. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 18.

Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili. Pag. 36

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 25:

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali Pag. 38

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 26.

Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 27.

Modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, recante «Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale». Pag. 40

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 13.

Norme di attuazione alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti). Pag. 41

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 15.

Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate Pag. 41

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 25.

Disciplina dell'agriturismo Pag. 48

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 18.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omcooterma e per il prelievo venatorio Pag. 53

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 19.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali Pag. 54

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 15.

Norme a sostegno dell'attività degli enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione guadagni e/o mobilità e per l'inserimento professionale di giovani nel mondo del lavoro. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 16.

Variatione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 - Primo provvedimento .. Pag. 57

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 25.

Abrogazione della L.R. 20 gennaio 1981 n. 2 «Disciplina e regolamentazione dell'attività dei trassidermisti ed imbalsamatori» Pag. 57

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 26.

Riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri della regione Emilia-Romagna Pag. 58

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 - Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali, modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7». Pag. 59

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 28.

Contributo straordinario per la provincia di Forlì-Cesena. Pag. 60

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 67.

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche regionali di sviluppo, interviene a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di impianti funiviari con l'erogazione di finanziamenti per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita, per l'incentivazione dell'economia montana legata al turismo invernale.

Art. 2.

Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

- a) impianti di collegamento, sci ai piedi, di subcomprensori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito dello stesso comprensorio sciistico o della stessa stazione;
- b) sostituzione con potenziamento di impianti esistenti;
- c) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985.

Art. 3.

Per l'anno 1995, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, i Concessionari, pubblici e privati, presentano istanza alla Giunta Regionale - Settore Trasporti - Servizio Impianti Fissi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2.

Le istanze di finanziamento sono corredate, pena la nullità delle stesse, dei progetti esecutivi, redatti in duplice copia, in conformità di quanto prescritto all'allegato B.

Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente:

- a) il Servizio Impianti Fissi svolge l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'ammissibilità e l'esecutività dei progetti presentati; se del caso, entro 10 gg. dal ricevimento dell'istanza, il Servizio Impianti Fissi può chiedere alla Ditta istante chiarimenti sulla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi 10 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;
- b) il Dirigente del Servizio Impianti Fissi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti di cui al punto a) redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

La graduatoria è notificata con raccomandata a.r. alla Ditta istante.

Avverso la graduatoria di cui sopra, entro 10 gg. dalla data di ricezione, è ammesso ricorso motivato.

Il ricorso è prodotto con raccomandata a.r. trasmesso a: Giunta Regionale d'Abruzzo, Settore Trasporti, Servizio Impianti Fissi, viale Bovio n. 425 Pescara.

Trascorso il periodo utile assegnato, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, conferma o aggiorna la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contributo compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al successivo art. 11.

Il provvedimento di conferma o aggiornamento della graduatoria è sottoposto all'esame della Commissione di Controllo.

Il Dirigente del Servizio Impianti Fissi notifica al beneficiario, con raccomandata a.r., la Concessione del Contributo regionale e il Disciplinare di concessione.

Il Disciplinare di concessione deve tornare sottoscritto dal beneficiario, con firma autenticata nei modi di legge, a titolo di accettazione entro 20 gg. dalla data di ricezione della notifica di cui al comma precedente.

In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciario.

Per gli esercizi successivi al 1995, i contributi sono assegnati nel limite delle disponibilità finanziarie del pertinente Capitolo del Bilancio Regionale dell'anno di riferimento con le seguenti modalità.

Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i Concessionari, pubblici e privati, presentano istanza alla Giunta Regionale - Settore Trasporti - Servizio Impianti Fissi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2.

Le istanze di finanziamento sono corredate, pena la nullità delle stesse, dai progetti esecutivi, redatti in duplice copia, in conformità di quanto prescritto all'allegato B.

Entro due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente:

- a) il Servizio Impianti Fissi svolge l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'ammissibilità e l'esecutività dei progetti presentati; se del caso, entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, il Servizio Impianti Fissi può chiedere alla Ditta istante chiarimenti sulla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;
- b) il dirigente del Servizio Impianti Fissi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti di cui al comma precedente, redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la graduatoria di cui sopra, entro 20 gg. dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso motivato.

Il ricorso è prodotto con raccomandata a.r. trasmesso a: Giunta Regionale d'Abruzzo, Settore Trasporti, Servizio Impianti Fissi, viale Bovio n. 425, Pescara.

Trascorso il periodo utile assegnato, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, conferma o aggiorna la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contributo compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al successivo art. 11.

Il provvedimento di conferma o aggiornamento della graduatoria è sottoposto all'esame della Commissione di Controllo.

Il Dirigente del Servizio Impianti Fissi notifica al beneficiario, con raccomandata a.r., la Concessione del Contributo Regionale e il Disciplinare di concessione.

Il Disciplinare di concessione deve tornare sottoscritto dal beneficiario, con firma autenticata nei modi di legge, a titolo di accettazione entro 20 gg. dalla data di ricezione della notifica di cui al comma precedente.

In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciario.

Art. 4.

L'impegno di spesa da assumere per l'erogazione del contributo regionale da assegnare alle singole iniziative ricomprese nel Programma approvato è calcolato in misura pari al 40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede dell'istruttoria tecnica preliminare di cui all'art. 3.

Il contributo regionale, per singolo intervento, non supera l'importo massimo di lire un miliardo.

In sede di erogazione del contributo regionale, l'importo dello stesso è così ricalcolato:

- a) in misura massima, pari al valore dell'importo impegnato;
- b) in misura percentuale, in ragione del 40% della spesa effettivamente sostenuta proveniente dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per forniture e lavori per dare l'iniziativa assistita dal contributo compiuta e funzionale.

Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

Art. 5.

I progetti in duplice copia, redatti in forma esecutiva ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6 della L.R. 9 settembre 1983, n. 61, sono inviati a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento a: Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Impianti Fissi - viale Bovio n. 425 - Pescara.

In ordine alla priorità delle istanze fa fede la data del timbro postale in partenza.

Il progetto dell'intervento deve essere corredato inderogabilmente, pena la nullità dell'istanza, dalla documentazione elencata nell'allegato B.

Ulteriore documentazione, e quant'altro non elencato nell'allegato B, ma indispensabile per l'approvazione del progetto dell'iniziativa ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9 settembre 1983, n. 61, deve pervenire entro un mese dalla notifica agli interessati della concessione del contributo.

In difetto, senza ulteriore preavviso, l'intervento resta escluso dai benefici della presente legge e si procede alla riassegnazione della disponibilità finanziaria rinvenuta seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

Art. 6.

Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine della graduatoria approvata nell'ambito della disponibilità finanziaria.

Le risorse residuali non sufficienti a finanziare la prima iniziativa utile nella misura piena del 40% della spesa preventivata sono impegnate per l'erogazione di un contributo forfettario in misura percentuale ridotta.

In tal caso, il beneficiario sottoscrive specifico impegno ad assumere a proprio carico, senza riserva alcuna, ogni onere integrativo per assicurare la totale copertura finanziaria dell'intervento. L'impegno sottoscritto, con firma autenticata, deve pervenire entro 20 gg. dalla data di notifica della comunicazione regionale di finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi provenienti dall'applicazione di altre leggi regionali.

Per le tipologie di intervento di cui all'art. 2 il limite minimo di costo preventivato è fissato in L. 100.000.000.

Art. 8.

La graduatoria degli interventi è redatta sulla scorta dei criteri di valutazione e di priorità fissati nell'allegato A.

Art. 9.

Le spese generali finalizzate all'attuazione degli interventi da finanziare con i benefici della presente legge sono riconosciuti ammissibili ed onnicomprensive nella misura massima del 12% dell'importo preventivato per forniture e lavori per dare l'opera compiuta e funzionale.

Art. 10.

I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.

La prima e la seconda anticipazione sono rispettivamente liquidate, ognuna per un importo pari al 40% del contributo regionale assentito, in occasione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori svolti in regime di regolarità, su provvedimento del Dirigente del Servizio Impianti Fissi del Settore Trasporti.

In corso d'opera, il Servizio Impianti Fissi, effettua controlli e verifiche finalizzati all'accertamento del regolare svolgimento dei lavori ed adotta i provvedimenti conseguenti in caso di riscontrata irregolarità o difformità delle opere approvate per la realizzazione dell'iniziativa e della modalità di svolgimento dei lavori fissate nel disciplinare di concessione del contributo.

La rata a saldo del contributo è liquidata, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, da redigersi, ai soli fini della presente Legge e senza alcun onere per il Beneficiario, a cura del Dirigente del Servizio, con provvedimento del medesimo.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in L. 6.000.000.000 per l'anno 1995, si provvede:

quanto a L. 4.000.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante riduzione in termini di sola competenza, del cap. 324000 - quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 - allegato al bilancio per l'esercizio 1994;

quanto a L. 2.000.000.000 mediante utilizzazione per competenze e cassa della apposita partita n. 5 dell'elenco n. 4 - cap. 324000 - fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - del bilancio per l'esercizio 1995.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso saranno apportate le opportune variazioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 374 quarto comma - della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi successivi, considerata la natura degli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, come espressamente previste negli articoli che precedono, gli stanziamenti sono determinati, ai sensi dell'art. 10 della richiamata legge di contabilità, dalle annuali leggi di bilancio, compatibilmente con quanto disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 25, in tema di equilibrio dinamico del bilancio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

ALLEGATO A

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN ABRUZZO.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI

1) Priorità per tipologia:

A) Impianti di collegamento, sci ai piedi, di sub-comprénsori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito o dello stesso comprénsorio sciistico o della stessa stazione

B) Sostituzione con potenziamento di impianti esistenti.

C) Potenziamento degli impianti esistenti, nonché Varianti costruttive, adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al (D.M. 2 gennaio 1985).

2) *Criteri di priorità per singole tipologie:*

A) Tipologia Impianti di collegamento, sci ai piedi, di sub-comprensori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito o dello stesso comprensorio sciistico o della stessa stazione

1A) Sussistenza ski-pass unico per l'insieme dei sub-comprensori da collegare

2A) Potenzialità totale di trasporto (Pass/h) dei sub-comprensori da collegare

3A) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:

3Aa) Funivie bifune va e vieni

3Ab) Cabinovie

3Ac) Seggiovie ad ammortamento automatico, nell'ordine:

c1 quadriposto

c2 triposto

c3 biposto

3Ad) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi nell'ordine:

d1 quadriposto

d1a quadriposto con tappeto di lancio

d1b quadriposto senza tappeto di lancio

d2 triposto

d3 biposto

3Ae) Sciovie, nell'ordine:

e1 doppie

e2 singole

e3 con attacchi doppi

e4 con attacchi singoli

B) Sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti criteri ordinati di priorità:

1B) Svecchiamento: Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 gennaio 1985

2B) Potenziamento: Incremento percentuale della capacità di trasporto dell'impianto rapportato a quello da sostituire.

3B) Riqualificazione tecnologica: Tipologia degli impianti sostitutivi nell'ordine come al precedente punto 2A.

C) Potenziamento degli impianti esistenti, nonchè varianti costitutive, adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al (D.M. 2 gennaio 1985)

Criteri ordinati di priorità:

1C) Revisione Generale

1Ca) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 gennaio 1985

1Cb) Tipologia costruttiva nell'ordine come al precedente punto 2A

2C) Revisione speciale

2Ca) come precedente punto 1Ca)

2Cb) come precedente punto 1Cb)

A parità di condizioni è prioritario l'ordine cronologico determinato dalla data del timbro postale di partenza.

A parità di condizione e di ordine cronologico si procede a sorteggio.

ALLEGATO B

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA IN ABRUZZO

Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui all'art. 3:

a) Elaborati tecnici per la definizione esecutiva dell'intervento (Relazione, corografia 1:25.000, planimetrie, sezioni, profili longitudinali, particolari ed elementi costruttivi, (etc...)).

b) Concessione edilizia (ove richiesta) o dichiarazione del Sindaco attestante che la Concessione stessa sarà rilasciata previo il solo pagamento degli oneri concessori e parere della Commissione Edilizia.

c) Pareri, Dichiarazioni, Autorizzazioni e nulla-Osta, ove necessari in relazione alla specificità del caso, rilasciate dagli Organi preposti alla tutela dei vincoli (Paesistico e Paesagistico, Forestale, Idrogeologico, Parco, etc...) strettamente finalizzati a documentare la cantierabilità dei lavori del caso.

d) Preventivo-offerta prodotto da Ditta specializzata di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso chiavi in mano, per dare i lavori completi e funzionanti, da trasformare in caso di finanziamento in contratto di fornitura e lavori e da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

Il preventivo è articolato per voci e categorie di lavori e forniture inerenti all'iniziativa.

e) Le istanze dei Concessionari pubblici, devono essere corredate dalla deliberazione esecutiva con la quale l'Ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa corrispondente al netto del contributo Regionale.

Per gli interventi di cui ai casi a) e b) dell'art. 2 le istanze devono essere corredate dai seguenti ulteriori documenti:

a) planimetria catastale;

b) documentazione inerente alla piena disponibilità dei suoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995

DEL COLLE

96R0882

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 68.

Modificazione ed interpretazione dell'art. 1, comma primo, punto B) e interpretazione autentica dell'art. 1, comma sesto della L.R. 25 novembre 1994, n. 89 (Controllo Enti Locali ed Enti dipendenti dalla Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, comma primo, punto b) della L.R. 25 novembre 1994 n. 89:

1. La parola «quelli» è sostituita con i «bilanci preventivi e i conti consuntivi».

2. Dopo la parola «ISVART» si aggiunge il seguente capoverso: «non sono sottoposti al controllo di legittimità del CO.RE.CO. le variazioni dei Bilanci preventivi dei suddetti Enti adottate in analogia alle variazioni di bilancio previste nella fattispecie dell'art. 41 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 per fondi regionali, statali e comunitari».

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma sesto, della L.R. 25 novembre 1994 n. 89, è interpretato nel senso che i conti consuntivi precedenti al termine di cui all'art. 33, comma sesto della L.R. 8 giugno 1993 n. 24 sono riesaminati d'ufficio dalla stessa Giunta regionale, previa acquisizione del parere anche di un solo Revisore dei conti.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995

DEL COLLE

96E0883

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 69.

Rifinanziamento della L.R. 14 settembre 1994, n. 61 modificata ed integrata con L.R. 20 gennaio 1995, n. 5 concernente: Fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La L.R. 14 settembre 1994, n. 61: «Fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale e successive modificazioni» è rifinanziata, per l'anno 1995, con la somma di L. 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1995 in L. 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni) si provvede sull'apposita partita n. 4 dell'elenco n. 4, Cap. 324000 del bilancio 1995.

Nello stato di previsione della spesa, lo stanziamento del Cap. 22434 è incrementato, in termini di competenza e cassa, di L. 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995

DEL COLLE

96E0884

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA L.R. 12 APRILE 1983, N. 18

Art. 1.

1. La lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del L.R. 18/83 è così sostituita:

«definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale, dei Regolamenti edilizi comunali».

2. La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18/83 è soppressa.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.

6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e ss. della presente legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:

«2. Entro 10 gg. dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U.R.A. e inviato alle province, agli enti locali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni limitrofe ed alle associazioni di categoria più rappresentative. Le amministrazioni statali interessate hanno l'onere di comunicare alla regione le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 90 gg. dall'invio del documento alla Presidenza del consiglio».

2. Al comma 5 dell'art. 4 del L.R. 18/83 le parole «il Comitato per il Territorio e l'Ambiente» sono così sostituite: «il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo».

3. Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:

«6. Il Quadro di riferimento regionale è approvato con deliberazione del consiglio regionale. Il provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e ne è data altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Art. 3.

1. L'art. 6 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.

2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:

- a) agricoltura
- b) industria
- c) turismo
- d) trasporti
- e) sanità
- f) edilizia abitativa
- g) lavori pubblici
- h) demanio marittimo
- i) tutela delle acque dagli inquinamenti
- l) bacini idrici
- m) tutela dei beni ambientali e naturali.

4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.

5. Il recepimento deve avvenire entro 90 gg. dall'efficacia della loro approvazione.

6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.

7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani Territoriali Provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale».

2. Dopo l'art. 6 della L.R. 18/83 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali

La giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.

2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessate.

3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U.R.A., a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.

4. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il presidente della regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241/90.

6. La giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 4.

1. Al comma 3 lett. c) dell'art. 7 della L.R. 18/83 le parole «obbligato alla formazione del PRG e del PRE o per gruppi di comuni non obbligati» sono soppresse.

2. Al comma 3 lett. h) dell'art. 7 della L.R. 18/83 le parole «obbligati alla formazione del PRG e del PRE» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'art. 8, comma 2, della L.R. 18/83 le parole «e stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e subregionale» sono soppresse.

Art. 6.

1. Dopo l'art. 8 L.R. 18/83 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 8-bis - Disciplina dell'accordo di programma

1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.

2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al sindaco o al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di Riferimento Regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della relativa proposta alla giunta regionale per l'approvazione.

4. La proposta di accordo di programma:

a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;

b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90. In caso positivo questi possono formare il Comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.

6. Il Comitato è presieduto rispettivamente dal presidente della giunta regionale, dal presidente della giunta provinciale, dal sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal presidente invitati a partecipare.

7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.

8. Al comitato compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;

d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre al presidente della giunta o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 8 della legge 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime.

Art. 8-ter - Contenuti dell'accordo di programma

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

h) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati ai sensi dell'art. 8bis, comma 8, lett. f);

i) le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo che compete al comitato di cui al comma 5 dell'art. 8bis della presente legge, eventualmente munito di poteri sostitutivi.

2. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui all'art. 8bis che abbiano partecipato all'accordo medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con DPGR, o per sua delega dall'assessore competente per materia, dal presidente della provincia o dal sindaco.

3. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora sia emanato con D.P.G.R. o del presidente della giunta provinciale.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici comunali l'accordo dev'essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 gg. dalla data di notifica. In questo caso, si applica quanto previsto al comma 3 solo dopo la ratifica del consiglio comunale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni del QRR o dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal consiglio regionale.

6. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione delle opere, interventi e programmi d'intervento previsti dalle leggi nazionali o regionali di settore.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«1. Tutti i comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 1/83 le parole «per tali comuni» sono soppresse.

Art. 8.

1. Al primo comma dell'art. 10 le parole «dev'essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione edilizia ed urbanistica comunale» sono così sostituite: «deve essere preceduta

dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18/83 le parole «stazioni televisive e radiofoniche a diffusione regionale e subregionale» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. 18/83 è così sostituito:

4. Entro 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge 241/90. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione precedente.

4. Il comma 5 dell'art. 10 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'art. 10 è così sostituito:

«5. Il comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del PRG adottato».

6. Il comma 7 dell'art. 10 della L.R. 18/83 sostituito:

«6. Il comune trasmette alla provincia il piano regolatore generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata attestazione della regolarità degli atti procedurali e di completezza degli elaborati documentali da parte del segretario comunale».

Art. 9.

L'art. 11 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«1. Il piano regolatore generale è approvato dal consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del presidente della Provincia sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al 1 comma il PRG s'intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il sindaco, previa attestazione della effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione sul BURA di un avviso concernente la vigenza del piano regolatore generale.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

4. L'Amministrazione provinciale può chiedere al comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al 1 comma, rimane sospeso fino all'adempimento del comune.

5. La provincia notifica al comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.

6. Il comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla provincia.

7. Ove il consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.

8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la provincia riesamina gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.

9. Nei soli comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 gg. dalla restituzione. In caso di inadempienza del comune la provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 gg. successivi.

Art. 10.

1. Il comma 1, dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:
«1. I comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale».

2. Il comma 5 dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«5. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare il limite minimo di aree da riservare alla edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

3. Il comma 6 dell'art. 12 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«6. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria».

Art. 11.

Gli artt. 13 e 14 della L.R. 18/83 sono sostituiti dal seguente articolo:

«Art. 13 - Piano Regolatore esecutivo. Procedimento.

1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.

2. Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 gg. dalla medesima».

Art. 12.

L'art. 16 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 16 - Regolamento edilizio

1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:

a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;

b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale.

2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi comprese le norme igieniche d'interesse così come indicato dall'art. 33, la comma, punto 9) della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

In particolare il regolamento edilizio definisce:

a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del comune e della commissione edilizia ove istituita e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;

b) i termini, e modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;

c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo. Tali requisiti tecnici attengono anche alla qualità formale e compositiva ed all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell'opera edilizia. A tal fine il regolamento può prevedere la redazione di programmi o piani da adottare con deliberazione del consiglio comunale riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano, il verde;

d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale qualora il comune decida di costituirla.

3. Solo i comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.

4. Il regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.

5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge.

6. Copia del Regolamento approvato è trasmessa entro 10 gg. dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 gg.

7. Ove la provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti».

Art. 13.

1. L'art. 17 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 17 - Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali

1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali disciplinano:

a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;

b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio ed abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;

c) la definizione e l'applicazione dei parametri relativi alla edificazione, nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e d'interesse pubblico per i cittadini portatori di handicaps;

d) la determinazione:

del numero convenzionale di abitanti;

del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;

dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione;

dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici;

delle altezze utili dei vani;

delle caratteristiche e dei criteri di misurazione dei volumi tecnici;

dei confini di proprietà, dei limiti delle zone a diversa destinazione urbanistica, dei fili e delle prospicenze stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.

2. La normativa prevede altresì modalità e termini per realizzare o adeguare nell'intero territorio comunale opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici d'interesse pubblico».

Art. 14.

1. Il comma 3 dell'art. 19 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 15.

1. Gli artt. 20 e 21 della L.R. 18/83, come sostituiti dall'art. 6 della L.R. 47/90 e successiva L.R. 3 aprile 1991, n. 14, sono così sostituiti:

«Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica

1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge 142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.

2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio

del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni.

3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al comune entro il termine di 60 gg. dal ricevimento del piano.

5. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90.

6. Il consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 gg. dalla data di comunicazione al comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

8. I piani di cui al comma 1 possono variare il piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

adeguamenti perimetrali;

viabilità;

servizi e attrezzature pubbliche;

articolazione degli spazi e delle locazioni;

parametri edilizi;

approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali

1. I comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.

2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.

3. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del consiglio comunale deve essere inviato alla Provincia per l'approvazione.

4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 gg. dall'invio. Entro lo stesso termine la provincia può chiedere al comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti. Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla provincia del piano modificato o rielaborato da parte del consiglio comunale.

5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i 60 gg. successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo 15 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 16.

1. L'art. 23 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 23 - Piani di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.

2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il comune ai sensi del successivo comma 4.

3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorso 120 gg. dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 gg. senza che il consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 gg. successivi a mezzo di apposito Commissario *ad acta*, all'uopo designato dal presidente.

4. La convenzione di cui al 5° comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al comune;

c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;

d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 10/1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;

e) i progetti planivolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 10/77;

f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;

g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento».

Art. 17.

1. Il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 18/83 è così sostituito
«1. Sono obbligati alla redazione del P.E.E.P. i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18/83 il seguente periodo: «Rimane salva la possibilità, su richiesta motivata dei Comuni non obbligati al P.E.E.P., di modificare tali percentuali attraverso apposita autorizzazione regionale da rilasciarsi in aderenza alle indicazioni del P.T.» è così sostituito: «Rimane salva la possibilità per i comuni non obbligati al P.E.E.P., di modificare tali percentuali attraverso specifica e motivata indicazione in aderenza alle previsioni del P.T.».

Art. 18.

1. Al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 18/83 le parole «con delibera consiliare» sono sostituite con le seguenti parole: «con delibera di giunta».

2. Al comma 5 dell'art. 26 della L.R. 18/83 le parole «La deliberazione consiliare» sono sostituite con le seguenti parole: «La deliberazione di giunta».

3. All'art. 26 della L.R. 18/83 sono aggiunti infine i seguenti commi:

«8. Nei comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati.

9. I comparti edificatori possono essere adottati dal comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano».

Art. 19.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 18/83 è così sostituita:

«e) Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Sono ammessi:

aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;

aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali;

la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra.

2. Il secondo periodo della lett. f) dell'art. 30 della L.R. 18/83 è abrogato.

Art. 20.

1. Dopo l'art. 30 della L.R. 18/83 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 30-bis - Programma integrato d'intervento

1. Il programma integrato ha le seguenti finalità:

a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;

b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.

3. La proposta di programma integrato è presentata al comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.

4. La proposta di programma integrato deve contenere:

a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzia le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;

b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il comune;

2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;

3) le garanzie di carattere finanziario;

4) i tempi di realizzazione del programma;

5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;

c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;

d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.

5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8/bis e 8/ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7.

La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.

6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. 47/90 sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'art. 8-bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.

8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

Art. 30-ter - Programma di recupero urbano

1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30-bis».

Art. 21.

1. L'art. 37 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo

1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo (CRTA) che si articola in quattro sezioni urbanistiche provinciali.

2. Il Comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e del DPR 616/77.

3. Il comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della regione, ai comuni e alle province.

4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il Quadro di riferimento territoriale, sui piani di settore ed i progetti speciali territoriali e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al consiglio regionale, sui progetti di legge di iniziativa della giunta regionale in materia urbanistica, assetto e uso del suolo.

5. Il comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruità dei progetti d'intervento e delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.

6. Il comitato è costituito con DPGR e dura in carica una legislatura.

7. Le sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del presidente della provincia su deliberazione del consiglio provinciale; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il consiglio provinciale entro 60 gg. dalla convalida di tale Organo».

Art. 22.

1. L'art. 38 della L.R. 18/83 è così sostituito:
 «Art. 38 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Composizione

1. Il Comitato regionale tecnico amministrativo è formato da:
 - a) il componente della giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del Comitato, con funzioni di presidente;
 - b) sei componenti designati dal consiglio regionale tra esperti nelle materie della pianificazione territoriale, dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o naturali, delle scienze agrarie e forestale, del diritto urbanistico, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
 - c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali uno per ciascuna provincia;
 - d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su designazione del componente la giunta preposto al settore;
 - e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;
 - f) l'ingegnere capo del genio civile competente per zona.
2. Il consiglio regionale procede alle designazioni di sua competenza entro 60 gg. dalla richiesta del presidente della giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali quest'ultimo provvede con proprio decreto».

Art. 23.

1. Il comma 1 dell'art. 42 della L.R. 1/83 è così sostituito:
 - «1. Ciascuna Sezione Urbanistica provinciale è composta da sei esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni consiglio provinciale, e da due funzionari tecnici del Servizio Urbanistico provinciale di cui uno responsabile dello stesso».
2. Il comma 3 dell'art. 42 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
 - «3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la sezione urbanistica provinciale svolge funzione consultiva per la provincia».

Art. 24.

1. L'art. 44 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del presidente del CRTA

 1. I Componenti del Comitato Regionale per il Territorio e l'Ambiente e delle Sezioni Provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.
 2. L'elezione, la designazione o la nomina degli esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'Organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le Segreterie del consiglio regionale, della giunta regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.
 3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai Componenti l'Organo competente all'elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 gg. prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.
 4. Il CRTA e le Sezioni Provinciali potranno essere consultate, su richiesta del consiglio e della giunta regionale, nonché dei consigli e delle giunte provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio».

Art. 25.

1. Il comma 2 dell'art. 46 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 26.

1. Al comma 2 dell'art. 48 della L.R. 18/83, le parole «due quinti» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

Art. 27.

1. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 18/83 è così sostituito:
 - «1. Il presidente del CRTA ed i presidenti delle Sezioni Provinciali, predispongono ed aggiornano periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai presidenti del consiglio e della giunta regionale; stabiliscono le priorità dell'attività degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente di eventuali indifferibilità».

Art. 28.

1. I commi, 1, 5 e 6 dell'art. 51 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 29.

1. Il comma 2 dell'art. 52 della L.R. 18/83, è soppresso.

Art. 30.

1. Al comma 1 dell'art. 53 della L.R. 18/83 le parole «atti amministrativi», sono sopresse.

Art. 31.

1. Al comma 2 dell'art. 55 della L.R. 18/83 le parole «d'intesa con le Sezioni», sono sopresse.

Art. 32.

1. Il comma 2 dell'art. 57 della L.R. 18/83 è sostituito dal seguente:
 - «2. Il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge».

Art. 33.

1. Al comma 1 dell'art. 58 della L.R. 18/83 le parole «giunta regionale» sono così sostituite: «giunta provinciale su parere della Sezione Urbanistica provinciale».

Art. 34.

- Al comma 5 dell'art. 60 della L.R. 18/83 le parole «previa comunicazione della descrizione dei lavori agli Uffici comunali» sono sopresse.

Art. 35.

1. L'art. 63 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

 1. In attuazione dell'art. 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 i richiedenti la concessione edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi 30 gg. senza che l'autorità comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al presidente della Provincia la nomina di un commissario ad acta il quale è tenuto ad adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo all'edificazione, entro 90 gg. dalla richiesta.

2. Il Commissario *ad acta* nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente non può richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche qualora questa sia istituita».

Art. 36.

1. Al comma 2 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole «previo parere della Commissione Edilizia ed Urbanistica», sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole «secondo, terzo» sono così sostituite: «DPR 18 aprile 1994, n. 383».

3. Al comma 4 dell'art. 64 della L.R. 18/83 le parole «art. 81 DPR 24 luglio 1977, n. 616» sono così sostituite: «DPR 18 aprile 1994, n. 383».

Art. 37.

1. Il comma 1, primo alinea dell'art. 65 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi».

Art. 38.

1. I commi 1, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 66 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 39.

1. All'art. 68 della L.R. 18/83 sono aggiunti infine i seguenti commi:

«4. I comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge.

5. La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4 della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della regione».

Art. 40.

1. I commi 3 e 9 dell'art. 70 della L.R. 18/83 sono così sostituiti:

«3. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui al successivo art. 71.

9. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del Titolo VII della presente legge, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse».

Art. 41.

1. Il comma 2 dell'art. 71 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«2. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq 150 per ettaro, e comunque non superiore a 600 metri quadrati, e non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture».

2. All'art. 71 della L.R. 18/83 è aggiunto infine il seguente comma:

«3. Per la realizzazione di tali manufatti l'unità minima aziendale deve disporre di almeno mq. 10.000».

Art. 42.

1. Il comma 1 dell'art. 70 della L.R. 18/83 è così modificato:

«L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente delle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla resistenza è di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc.».

2. All'art. 72 la lett. d) del comma 1 della L.R. 18/83 è sostituita dalla seguente:

«d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura».

3. All'art. 72 comma 1 della L.R. 18/83 è aggiunta la seguente lettera:

«f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000».

Art. 43.

1. L'art. 3 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 73 - *Agriturismo*

1. Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio dell'attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia».

Art. 44.

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 75 della L.R. 18/82 è soppressa.

2. Il comma 3 dell'art. 75 della L.R. 18/83 è soppresso.

Art. 45.

1. Il comma 1 dell'art. 79 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«1. È vietata ogni attività di trasformazione urbanistica:

a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo;

b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti».

Art. 46.

1. Il comma 1 dell'art. 80 della L.R. 18/83, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 47/90 è così sostituito:

«1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni».

2. Nel comma 4, prima alinea, dell'art. 80 della L.R. 18/83, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 47/90 le seguenti parole sono soppresse «definito come zone omogenee di tipo A e B negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 80 della L.R. 18/83 è aggiunto il seguente comma:

«6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua».

Art. 47.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 85 della L.R. 18/83 sono soppressi.

Art. 48.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 87 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. I piani territoriali delle Arce e Nuclei di Sviluppo Industriale devono essere attuati attraverso un piano urbanistico esecutivo che abbia i contenuti dell'art. 19, comma 1 della presente legge.

4. Il piano di cui al comma precedente, deliberato dal Consorzio A.S.I., è depositato con i relativi allegati nella segreteria dei comuni interessati per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni.

5. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

6. La giunta regionale, acquisito il parere del consorzio, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

7. Entro i 60 gg. successivi il piano deve essere pubblicato nell'albo pretorio dei comuni interessati. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 49.

1. L'art. 89 della L.R. 18/83 è così sostituito:

«Art. 89 - *Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali*

1. Nei comuni per qualunque ragione sforniti di strumento urbanistico generale vigente o nelle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 sono ammessi esclusivamente gli interventi:

a) previsti dall'art. 4, ultimo comma lett. a), la cui ammissibilità è regolata dal titolo VII della presente legge, e b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari con destinazione residenziale attuale o che mirino a mutare la funzione dell'unità immobiliare in residenziale da altra funzione.

2. Nei comuni sforniti di perimetrazione ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si ha centro abitato, ai fini dell'applicazione della precedente lett. a), in presenza di un aggregato di edifici continui o vicini, con interposte strade o piazze, sufficientemente organizzato mediante l'esistenza di servizi pubblici essenziali).

Art. 50.

1. Al 1° comma, lett. b), dell'art. 91 della L.R. 18/83 dopo la parola «degradato» sono aggiunte le seguenti parole: «e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal D.M. 1444 del 1968 lett. b)».

2. All'art. 91 della L.R. 18/83 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. È facoltà dei comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.

4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma pluriennale d'attuazione».

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

1. L'art. 8, comma 1 della L.R. 13 luglio 1989, n. 52, come modificato dall'art. 1, comma 2 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 2 è così sostituito: «Sono delegate alle province le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale».

Art. 52.

1. Fino all'approvazione della Carta dell'uso del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 18/83, aggiunto dalla presente legge, il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole è subordinato ad una dichiarazione da parte del richiedente che attesti la conformità del progetto con quanto previsto dall'art. 68, comma 2, della L.R. 18/83.

Art. 53.

2. Qualora i Piani territoriali provinciali non vengano approvati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le previsioni dei piani urbanistici di cui al comma 2 dell'art. 91 della L.R. 18/83 aggiunto dall'art. 50 della presente legge diventano efficaci a tutti gli effetti, con le modalità previste nel 4 comma dell'art. 91.

Art. 54.

1. I Comuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

2. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la provincia provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva dell'obbligo di adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 90 gg. intimato dal presidente della provincia.

Art. 55.

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 la regione è rappresentata nella conferenza dei servizi dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

Art. 56.

1. L'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 66 come modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 2 è così sostituito:

«Art. 4.

1. Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, 20 comma lett. b), d), f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi ricadenti nelle parti del territorio qualificate come «B» dallo strumento urbanistico comunale, se sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge 29.6.1939, n. 1497.

2. L'introduzione di nuovi vincoli ai sensi di legge se ricomprendono zone «B» comportano conseguentemente la subdelega delle predette funzioni ai comuni.

3. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni di competenza comunale ai sensi della presente legge vengono emessi dal sindaco previo parere scritto dell'ufficio tecnico comunale.

4. Il sindaco sulla base del parere di cui al comma precedente rilascia l'autorizzazione paesaggistica».

Art. 57.

1. Negli articoli della L.R. 18/83 in cui scritta la parola «CTA» questa è sostituita dalla seguente parola: «CRTA».

Art. 58.

1. Agli strumenti urbanistici adottati e trasmessi alla Provincia al momento di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'inizio del relativo procedimento, ivi comprese le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. 18/83.

Art. 59.

1. Gli artt. 15, 22, 31, 36, 39, 54, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 92, 93, 96 della L.R. 18/83 sono abrogati.

Art. 60.

1. L'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 9 è abrogato ed è sostituito con il seguente:

«Art. 4.

Per l'istruttoria e l'esame delle osservazioni, istanze e memorie, nonché di qualsiasi atto pervenuto in tempo utile si provvede attraverso il comitato di cui alla L.R. 62/87».

Art. 61.

1. I Comuni possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, comprese le concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oltre che per le finalità di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la copertura dei costi relativi alla formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 62.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995

DEL COLLE

Con nota n. 967 del 20 aprile 1995 a firma Sig. Commissario del Governo si comunica che il Governo ha precisato: «La norma contenuta nell'art. 35, circa l'intervento sostitutivo per il mancato rilascio della concessione, deve raccordarsi con le disposizioni dettate al riguardo dal D.L. 88/95.

96R0885

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1996, n.35.

Regolamento recante disposizioni relative all'erogazione dei «Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia» previsti dall'art. 10 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 34 del 29 giugno 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si è espresso nella adunanza del 14 novembre 1995 con parere n. 569/95;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 1996, n. 120, che approva il regolamento recante Disposizioni relative all'erogazione dei contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Beneficiari e oggetto del contributo

1. Possono accedere al contributo di cui all'art. 109 legge regionale 1° settembre 1993, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute come persona giuridica, che:

siano costituite, con atto pubblico o con testamento, da almeno due anni;

abbiano sede nella Regione;

svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta alla crescita delle conoscenze sul fenomeno della mafia;

non ricevano contributi in via ordinaria dallo Stato, dalla Regione, dalle province o dai comuni;

poiché fine della norma è valorizzare e sostenere le attività volte alla crescita della conoscenza del fenomeno della mafia, abbiano già posto in essere, da almeno un anno, analoghe iniziative.

2. Oggetto del contributo sono le spese, nei limiti dell'80% per l'attuazione di singole iniziative, intendendosi come tale un'attività limitata nel tempo per la quale sia già stabilito un programma sufficientemente dettagliato, che abbiano come fine diretto ed esclusivo la crescita della conoscenza del fenomeno della mafia e per le quali ci si impegni, in caso di ammissione al contributo, a dichiarare, anche sul materiale appositamente stampato, il patrocinio della Regione siciliana.

3. Sono, pertanto, escluse le spese relative alla gestione ordinaria della fondazione ed associazione e comunque:

le spese di viaggio e soggiorno, salvo quelle relative alla partecipazione di soggetti noti a livello nazionale per il loro impegno nella lotta alla mafia, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti della Regione siciliana con qualifica di dirigente superiore;

le spese di pubblicità radiofonica, televisiva e a mezzo stampa, di diffusione inferiore a quella regionale;

compensi agli organizzatori;

spese relative a beni e servizi che non si esauriscano nell'iniziativa;

spese relative a pubblicazioni e altro materiale a stampa sul quale non sia espressamente dichiarato il patrocinio della Regione siciliana;

e quanto altro non strettamente connesso al tema dell'iniziativa o alla sua realizzazione.

4. L'Amministrazione regionale verifica, mediante un responsabile del procedimento appositamente designato, l'ammissibilità e l'attinenza, sia dell'iniziativa che delle relative spese, secondo i principi dell'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e del presente regolamento.

5. Alla medesima fondazione o associazione non possono essere concessi per ciascun anno contributi per più di due iniziative.

Art. 2.

Istanza

1. L'istanza, per ciascuna iniziativa, sottoscritta dal rappresentante della fondazione o associazione, deve essere indirizzata al Presidente della Regione siciliana ed inoltrata entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello in cui l'iniziativa deve essere realizzata.

2. Nell'istanza devono essere indicati l'iniziativa che si intende attuare e l'importo del contributo richiesto.

3. Nell'istanza inoltre deve essere dichiarato:

a) l'impegno a trasmettere, entro 30 giorni, le eventuali successive istanze o provvedimenti di concessione di altri contributi relativi alle spese per l'attuazione dell'iniziativa;

b) l'impegno, in caso di ammissione al contributo, a dichiarare, anche sul materiale appositamente stampato, il patrocinio della Regione siciliana;

c) l'impegno a restituire il contributo nel caso che:

l'iniziativa non sia stata posta in essere entro 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di conferma, di cui al secondo comma del successivo art. 4, ovvero sia stata posta in essere con un programma sostanzialmente diverso in base al quale non possa dirsi che si tratti della medesima iniziativa;

non venga presentata la relazione con il rendiconto e gli altri allegati, di cui al secondo comma del successivo art. 4;

altro ente abbia erogato un contributo per la stessa iniziativa, limitatamente alla parte che, sommando al contributo erogato da altro ente, superi l'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili;

l'iniziativa abbia comportato spese inferiori rispetto le preventivate, limitatamente alla parte del contributo già erogato che superi l'80% delle spese realmente sostenute.

4. La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

Allegati

1. All'istanza devono essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione o associazione e gli eventuali atti modificativi;

b) gli atti comprovanti la regolare espressione ed articolazione degli organi della fondazione o associazione in relazione allo statuto vigente;

c) relazione illustrativa sull'attività svolta precedentemente e su quella che si intende svolgere nell'anno successivo e nella quale l'iniziativa si inserisce;

d) programma dettagliato dell'iniziativa, con annesso preventivo analitico di spesa debitamente approvato dagli organi statuari competenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante, nella quale si dichiara:

che la fondazione o associazione non riceve contributi in via ordinaria dallo Stato, dalla Regione, dalle province o dai comuni;

gli eventuali benefici economici erogati da enti pubblici, compreso la Regione, durante l'anno in corso e quello precedente, relativi ad iniziative su qualunque argomento;

che la fondazione o associazione non ha fatto istanza o non ha goduto di altri contributi relativi alle spese per l'attuazione dell'iniziativa ovvero ha fatto istanza o ha ottenuto altro contributo (in questo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);

le iniziative già poste in essere sul tema della lotta alla mafia con l'indicazione della data di realizzazione;

il codice fiscale.

Art. 4.

Procedimento

1. Con decreto presidenziale è determinato il contributo in misura pari all'80% delle spese preventivate e ritenute ammissibili ed attinenti; qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, il contributo sarà determinato nella misura inferiore necessaria perché tutte le istanze vengano soddisfatte proporzionalmente.

2. Il contributo verrà erogato in due soluzioni:

50% al trentesimo giorno antecedente la data stabilita per l'attuazione dell'iniziativa, previa conferma, con apposita dichiarazione indirizzata e sottoscritta come l'istanza, del programma da presentare non oltre i 60 giorni precedenti alla data stabilita per l'attuazione dell'iniziativa;

50% entro 60 giorni dalla presentazione, nei 60 giorni successivi alla realizzazione dell'iniziativa, della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa della realizzazione dell'iniziativa, indirizzata e sottoscritta come l'istanza;

b) bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione di tutte le voci di entrata e di spesa, debitamente approvato dai competenti organi statuari con allegati gli originali delle fatture, ricevute fiscali e biglietti di viaggio giustificativi delle spese; le fatture e ricevute fiscali relative ai servizi di ospitalità e i biglietti di viaggio devono essere corredati da apposito elenco nominativo e relativa qualifica e provenienza degli intestatari;

c) attestato, a firma autentica del rappresentante, nel quale si dichiara che il contributo è stato utilmente utilizzato secondo le finalità dell'art. 109 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

d) copia delle eventuali pubblicazioni e di ogni altro materiale stampato.

3. Qualora le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa siano inferiori alle preventivate, la seconda parte del contributo sarà ridotta in misura tale che l'intero contributo corrisponda all'80% delle spese realmente sostenute o, se ciò non sia sufficiente, si procederà al recupero parziale della prima parte di contributo già erogata.

4. Il saldo del contributo va corrisposto previa attestazione del responsabile del procedimento che l'iniziativa risulta regolarmente svolta e la documentazione di spesa risulta regolare.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca del contributo:

a) qualora venga accertata la falsità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento;

b) nelle ipotesi di cui alla lett. c) del terzo comma del precedente art. 2 o mancata comunicazione, entro 30 giorni, di eventuali successive istanze o provvedimenti di concessione di altri contributi.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le istanze per le iniziative da realizzare nell'anno in corso devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. Nello stesso termine potranno essere integrate le istanze già presentate.

2. Il contributo sarà determinato entro 60 giorni dalla scadenza di detto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 22 aprile 1996

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 giugno 1996
Reg. n. 1, Atti del Governo, foglio n. 186

96R0590

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1996, n. 22.

Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 1° luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e Classificazione

1. È istituito il parco naturale - archeologico regionale dell'Inviolata, di seguito denominato «Parco dell'Inviolata» ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il parco dell'Inviolata è classificato di interesse regionale ed è inserito nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, nonché nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 394 del 1991.

Art. 2.

Finalità

1. Il parco dell'Inviolata è istituito al fine di tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali del comprensorio. In particolare gli obiettivi dell'azione di tutela e valorizzazione sono:

a) la preservazione e la ricostituzione dell'ambiente naturale e la valorizzazione degli aspetti botanici, faunistici e paesaggistici dell'area, a scopi culturali, didattici, scientifici e ricreativi;

b) la valorizzazione delle presenze archeologiche e monumentali e dei complessi storico - artistico, d'intesa con le autorità dello Stato preposte alla tutela di tali beni;

c) la programmazione e la vigilanza dell'assetto territoriale;

d) la promozione dell'occupazione anche attraverso la valorizzazione delle forme associative del volontariato culturale e ambientale che da anni è impegnato nel territorio.

Art. 3.

Perimetrazione

1. Il parco dell'Inviolata è delimitato dai confini provvisori riprodotti nella cartografia 1:25.000 contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. L'area del parco è ricompresa nel territorio del comune di Guidonia-Montecelio.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data del suo insediamento, l'ente parco provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali con la scritta: «Regione Lazio - sistema delle aree protette - parco naturale-archeologico dell'Inviolata» ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.

Art. 4.

Gestione

1. La gestione del parco dell'Inviolata è affidata al Comune di Guidonia - Montecelio.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e il servizio affidato, la Regione stipula con il Comune di Guidonia - Montecelio apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune di Guidonia - Montecelio procede alla gestione del parco o a mezzo di azienda speciale, o attraverso le altre forme di gestione previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Devono comunque essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni archeologici, culturali e ambientali.

4. Lo statuto dell'azienda definisce e disciplina il personale necessario calcolato in ragione del direttore e di un massimo di sei addetti tecnici e amministrativi. Il personale necessario alla vigilanza viene nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

5. Il personale è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami da bandirsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'espletamento dei concorsi l'ente gestore si avvale di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 24, della legge n. 394 del 1991.

6. In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dall'evanzione dell'inadempienza, un commissario *ad acta*.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto dell'articolo 22, comma 6, della stessa legge.

2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, è elaborato in collaborazione con il comitato tecnico - scientifico per l'ambiente, istituito dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.

3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti.

4. Il regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, stabilisce:

a) la disciplina dell'organizzazione di appropriate misure e servizio per promuovere la fruizione del parco da parte di soggetti disabili;

b) i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque in cui permettere l'accesso del pubblico ai «sentieri di natura».

Art. 6.

Piano dell'area

1. Il piano dell'area è adottato dall'ente gestore ai sensi dell'articolo 25 della legge 394 del 1991. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il piano dell'area è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.

2. Il piano dell'area, ha un valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e tenendo conto delle particolarità dell'ambiente e della finalità del parco dell'Inviolata indica:

a) la perimetrazione definitiva;

b) le aree da destinare e riserva generale orientata, in cui attuare i programmi di rimboscimento e di ripristino delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

c) la definizione di precisi vincoli d'uso tali da garantire la conservazione dei valori delle preesistenze archeologiche e l'indicazione delle aree da sottoporre prioritariamente ad esproprio;

d) gli interventi per la manutenzione ed il restauro dei monumenti già oggi parzialmente visibili, quali la Torraccio ed il Mausoleo di Monte dell'Incastro, nonché quelli per la graduale estensione degli scavi con la valorizzazione anche dei resti medioevali;

e) la realizzazione del museo storico - didattico per la diffusione delle conoscenze del parco nel suo duplice aspetto naturale e archeologico;

f) la ristrutturazione dei casali dell'Inviolata per la creazione di infrastrutture del parco;

g) la creazione di sentieri pedonali e ciclabili che colleghino la zona dei casali e fra loro i siti e i punti panoramici di maggiore interesse del parco, quali Monte dell'Incastro, Monte del Sorbo, Quarto del Campanile, Marco Simone Vecchio, Laghetto di Torma Storta;

h) gli interventi necessari alla bonifica della discarica regionale dei rifiuti, denominata dell'Inviolata, secondo le modalità fissate dall'articolo 34 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38;

i) le aree e le strutture da destinare alla fruizione pubblica per fini di turismo sociale (maneggi, pesca sportiva nel laghetto di Torma Storta ed altro).

3. Il Comune può per particolari motivi e sentito l'Assessorato regionale all'Ambiente disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

4. Il Comune può stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma il cui ammontare è stabilito di concerto con l'Assessorato regionale all'Ambiente, al fine di concorrere al finanziamento della gestione del parco stesso.

5. Sono previste particolari esenzioni e facilitazioni per le visite a scopo didattico e di ricerca scientifica.

Art. 7.

Divieti

1. Nel territorio del parco dell'Inviolata sono vietati:
 - a) la caccia e l'uccellazione;
 - b) la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;
 - c) l'abbandono dei cani ed altri animali;
 - d) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitarie non connesse all'attività del parco stesso;
 - e) i cambiamenti di coltura e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo modalità da stabilire sentito il parere del Comitato tecnico - scientifico per l'ambiente;
 - f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;
 - g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività silvocolturali, muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;
 - h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
 - i) i campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tali scopi. È fatta eccezione per i fuochi connessi ad attività produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
 - l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per opere di interesse pubblico riguardanti impianti di adduzione idrica, igienico sanitari, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per manufatti di comprovata necessità per le attività agricole, compatibili con la tutela ambientale e paesistica. È fatto altresì eccezione per la realizzazione di un eventuale svincolo autostradale sulla bretella A24 per il miglioramento della modalità nell'area Guidonia - Mentana previo parere favorevole delle competenti strutture regionali.

Art. 8.

Deroghe

1. Nel territorio del parco dell'Inviolata è consentito:
 - a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica, nonché per ricomporre squilibri ecologici secondo le modalità e da parte degli enti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore sentito il Comitato tecnico - scientifico per l'ambiente e l'Assessorato regionale all'Ambiente;

c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che sono indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

d) esercitare le attività silvocolturali secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione;

e) svolgere attività di turismo sociale nelle aree individuate dal piano dell'area;

f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.

Art. 9.

Boschi cedui ed indennizzi

1. L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.
2. Parte dei fondi destinati alla gestione del parco dell'Inviolata è utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo del parco stesso, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonché per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale.
3. L'ente gestore indica annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:
 - a) piano di assestamento forestale;
 - b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;
 - c) stime effettuate in base ai sopralluoghi e compiute dall'Assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore.
4. All'erogazione degli indennizzi può provvedere la Giunta regionale secondo la procedura di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.

Art. 10.

Gestione dei servizi

1. L'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni, sentito l'Assessorato regionale all'Ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generale necessari o utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale, esclusa la vigilanza.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco dell'Inviolata, si osservano le disposizioni contenute nella legge del 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale del 5 luglio 1994, n. 30.
2. La sanzione minima amministrativa applicabile è stabilita nella misura di lire 50.000 (cinquantamila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.
3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente del parco dell'Inviolata, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici e ambientali.

Art. 12.

Finanziamenti

1. Per la realizzazione del parco dell'Inviolata è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa complessiva di lire 100.000.000 (centomilioni).
2. La copertura finanziaria dell'onere, di cui al comma 1 è assicurata dalla legge di bilancio per il 1996 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 52205.
3. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno nei limiti degli stanziamenti del capitolo n. 52207 del bilancio regionale relativo all'anno finanziario successivo.

4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono sostitutive di altri finanziamenti da parte del Ministero per i Beni culturali, del Comune di Guidonia-Montecelio e di altri enti pubblici e privati.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale e consentire l'individuazione, nell'ambito dei piani Provinciali: redatti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1995, di un idoneo sito alternativo in cui fa confluire i rifiuti, la discarica regionale denominata dell'Inviolata può rimanere in esercizio fino all'esaurimento degli invasi e dei relativi volumi già autorizzati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 giugno 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 giugno 1995.

(Omissis).

97R0741

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 12.

Norme per la costituzione del Consorzio di gestione del parco Nazionale dello Stelvio.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Attuazione dell'intesa

1. In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste» e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette», la regione Lombardia provvede a disciplinare la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia della disciplina oggetto dell'intesa, inserita nel capo II della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte dello Stato e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli atti normativi e legislativi di corrispondente contenuto, che avranno effetto dal momento in cui avrà acquistato efficacia l'ultimo, in ordine di tempo, dei predetti atti normativi o legislativi.

Capo II

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Art. 3.

Costituzione del consorzio

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio, viene costituito, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 279/74 e dell'art. 35 della legge n. 394/91, il consorzio tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. Il consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 4.

Denominazione e sede

1. Il consorzio assume la seguente denominazione «Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello statuto.

Art. 5.

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) i tre comitati di gestione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni.

Art. 6.

Il presidente del Parco

1. Il presidente del Parco è nominato dal ministro dell'ambiente, d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

Art. 7.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è così composto:
 - a) dal presidente del Parco;
 - b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;
 - c) da tre membri designati dal ministro dell'ambiente;
 - d) da un membro designato dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
 - e) da un membro designato dalla regione Lombardia;
 - f) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;
 - g) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;
 - h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
 - i) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica italiana, dall'Unione Zoologica italiana, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco.
2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.
3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro dell'ambiente.
4. Il direttore del Parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.
5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente.
6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno, è nominato un commissario dal ministro dell'ambiente, sentita la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
9. Spetta al consiglio direttivo del consorzio:
 - a) deliberare lo statuto del consorzio;
 - b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;
 - c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;
 - d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;
 - e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
 - f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione, previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;
 - g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del consorzio;
 - h) adottare il piano ed il regolamento del Parco, che saranno successivamente approvati dal ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia;
 - i) proporre al ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

Art. 8.

Comitati di gestione

1. Il comitato di gestione del territorio del Parco ricadente nella regione Lombardia è composto da:
 - a) due rappresentanti della regione Lombardia;
 - b) due rappresentanti della provincia di Sondrio;
 - c) un rappresentante della provincia di Brescia;
 - d) un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati territorialmente alla parte lombarda del Parco;
 - e) un rappresentante delle associazioni protezionistiche più rappresentative nell'area;
 - f) un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative nell'area;
 - g) un rappresentante delle associazioni turistico-ricreative più rappresentative nell'area;
 - h) un esperto in scienze naturali designato dalle università lombarde;
 - i) un rappresentante del consiglio direttivo.
2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta della regione Lombardia.
3. La regione Lombardia e gli enti e associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.
4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.
6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale, a ciascun comitato di gestione:
 - a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del Parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;
 - b) attuare le direttive di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell'art. 7;
 - c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'art. 7;
 - d) predisporre il programma annuale di attività, assicurandone, in attuazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3, l'unitarietà, per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;
 - e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;
 - f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del consorzio.

Art. 9.

Direttore del Parco

1. Il direttore del Parco sovrintende all'andamento funzionale della tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.
2. Il direttore assicura, anche attraverso apposite conferenze fra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo, in collaborazione con i responsabili degli stessi, i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.
3. Il direttore da attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale, di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del consorzio.
4. Il direttore del Parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al presidente e al consiglio direttivo.

5. Il direttore del Parco viene assunto secondo le procedure previste dall'art. 7 del D.P.C.M. 26 novembre 1993 «Costituzione del «Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio» in applicazione della legge quadro sulla aree protette 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 10.

Dirigenti degli uffici periferici

1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo Statuto.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del ministro dell'ambiente; è composto da:

- a) un rappresentante designato dal ministero del tesoro che lo presiede;
- b) un rappresentante del ministero dell'ambiente;
- c) un rappresentante del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) un rappresentante della regione Lombardia;
- e) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
- f) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 12.

Personale

1. Il regolamento del personale di cui alla lettera b) del comma 9 dell'art. 7, prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del consorzio.

2. La regione Lombardia può comandare presso l'ufficio periferico avente competenza nel proprio territorio unità di personale inquadrato nei ruoli della giunta regionale o degli enti regionali istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del consorzio, che può chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del consorzio stesso.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal ministero dell'ambiente, di intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 14.

Entrate del consorzio

1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) il contributo ordinario dello Stato;
- b) i contributi straordinari dello Stato;
- c) i contributi della regione Lombardia;
- d) i contributi della provincia autonoma di Trento;
- e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano;
- f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 394/91.

2. Il consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 394/91.

Art. 15.

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 394/91, in quanto compatibili.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REGIONE LOMBARDIA

Art. 16.

Forme e modi di partecipazione degli enti locali

1. Per garantire la partecipazione degli enti locali i cui territori sono compresi nel Parco, è istituita la comunità del Parco, organo consultivo e propositivo, composta dai presidenti delle provincie, dai presidenti delle comunità montane interessati al parco, dai sindaci dei comuni o da loro delegati.

2. La comunità, del Parco, in particolare, esprime parere obbligatorio:

- a) sul regolamento del Parco;
- b) sul piano per il Parco;
- c) sugli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- d) su altre questioni, a richiesta del comitato di gestione.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del comitato di gestione, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 17 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì, il proprio regolamento.

5. La comunità del Parco elegge al suo interno il presidente e il vice presidente e i suoi rappresentanti nel comitato di gestione. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente del comitato di gestione.

Art. 17.

Iniziative per la promozione economica e sociale

1. La comunità del Parco, nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del Parco, promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività locali.

2. A tal fine, tenendo conto anche delle domande presentate dai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 394/91, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere obbligatorio del consiglio direttivo, da esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, adottato dal comitato di gestione del Parco ed è approvato con deliberazione della giunta regionale.

3. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 18.

Convenzioni per funzioni tecnico-amministrative

1. Il comitato di gestione della parte lombarda del Parco può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni tecnicoamministrative di propria competenza, del personale del corpo forestale dello Stato in servizio al coordinamento territoriale per l'ambiente di Bormio e dell'Azienda regionale delle Foreste della Lombardia.

2. Le forme e i modi della collaborazione di cui al comma 1, sono stabiliti con apposite convenzioni fra il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio - Comitato di gestione per la Lombardia e rispettivamente il Corpo forestale dello Stato e l'Azienda regionale delle Foreste della Lombardia.

Art. 19.

Contributi a favore del consorzio

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano pluriennale economico sociale di cui all'art. 16, può deliberare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno, la concessione di contributi a favore del consorzio.

Art. 20.

Norma transitoria

1. In attuazione dei disposti di cui all'art. 12 e fino a quando il consorzio non provvederà alla determinazione della pianta organica, la regione Lombardia può comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel suo territorio proprio personale, nella misura concordata con il consorzio medesimo.

2. Fino all'approvazione della convenzione di cui all'art. 13, la sorveglianza e la vigilanza, nella parte ricadente nel territorio lombardo, continua ed essere esercitata dal personale del corpo forestale dello Stato in organico a Bormio, previe opportune intese.

TITOLO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1995 N. 14 «NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE».

Art. 21.

Designazioni di competenza della regione

1. Nelle tabelle B e C allegate alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 sono abrogate le seguenti voci:

- a) Parco nazionale dello Stelvio - Consiglio direttivo;
- b) Parco nazionale dello Stelvio - Comitato di gestione;
- c) Parco nazionale dello Stelvio - Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono di competenza della giunta regionale le designazioni dei membri rappresentanti la regione Lombardia in seno a:

- a) il consiglio direttivo di cui all'art. 7;
- b) il comitato di gestione del territorio del parco ricadente nella regione Lombardia, di cui all'art. 8;
- c) il collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 11.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Per il funzionamento del consorzio di gestione di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 9, è istituito il capitolo 4.3.9.1.4224 «Contributi per le spese di gestione del consorzio parco nazionale dello Stelvio» con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

Art. 23.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 giugno 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995 e riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 maggio 1996. Vistata dal commissario del governo con nota del 1° giugno 1996 prot. 22502/2378).

96R0512

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 13.

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.)

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione degli articoli 13 e 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, per quanto di competenza, secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La presente legge disciplina altresì le funzioni della regione ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e della azione amministrativa degli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

Funzioni della regione

1. Il consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:

a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 4.

3. La giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 4 nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.

4. La giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione degli enti di cui all'art. 4.

Art. 3.

Consulta regionale e consulte territoriali sulla casa

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la consulta regionale sulla casa composta da:

a) il presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), sezione regionale;

c) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Lombarde (U.R.P.L.);

d) due rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, dei quali uno nominato dai presidenti e uno dai direttori delle stesse;

e) un rappresentante unico per i sindacati degli inquilini rappresentativi a livello regionale;

f) un rappresentante unico per le confederazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante unico delle associazioni della proprietà edilizia rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante unico delle associazioni delle cooperative di abitazione rappresentative a livello regionale;

i) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.).

2. La consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale è stata nominata.

3. La consulta regionale promuove studi ed analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale e formula al riguardo proposte alla giunta regionale.

4. La consulta rende disponibili dati e analisi sulla situazione abitativa, anche avvalendosi del sistema informativo abitativo-territoriale di cui all'art. 2, comma 4.

5. La giunta regionale con propria deliberazione individua la struttura tecnica, esistente nell'ambito del competente servizio, di supporto alla consulta.

6. I sindaci dei comuni compresi nell'ambito di competenza di ciascun ente di cui all'art. 4, su convocazione del presidente della provincia, riuniti in conferenza, promuovono la costituzione di una consulta territoriale sulla casa per le medesime finalità di cui al comma 3 e per esprimere in quella sede pareri, atti di indirizzo ed altro da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'ente.

7. La composizione della consulta territoriale è definita dallo statuto previsto al successivo art. 6, in analogia con quanto previsto dal precedente comma 1, per la consulta regionale.

Art. 4.

Aziende lombarde per l'edilizia residenziale

1. Sono istituite le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER). Gli istituti Autonomi Case Popolari (IACP) della regione Lombardia sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono trasferite dalla giunta regionale entro un termine massimo di 180 giorni alle ALER secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

2. Le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale.

3. Nell'ambito della procedura richiamata al comma 1 sentite le province e i comuni capoluogo, entro 60 giorni, l'ambito territoriale di competenza, la consistenza patrimoniale, anche con riferimento agli immobili di edilizia residenziale pubblica, e la sede legale, in modo da garantire l'economicità della gestione. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari potranno riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate.

4. Le ALER sono costituite dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 5.

Attività delle ALER

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale; in particolare:

a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici;

b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;

c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla giunta regionale;

d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;

e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione;

f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

h) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per il perseguimento delle predette attività le ALER potranno partecipare, previa autorizzazione della giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti all'edilizia, fatta salva l'autonomia delle ALER.

Art. 6.

Statuto

1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER delibera la proposta di statuto entro 90 giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale, e lo, invia al consiglio regionale per l'approvazione.

2. Qualora il consiglio regionale non si pronunci entro i successivi 180 giorni, lo statuto si intende approvato.

3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi delle ALER:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei sindaci.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione delle ALER

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) due componenti nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

b) un componente nominato dalla provincia in cui ha sede l'ALER;

c) un componente nominato dal comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ALER;

d) un componente nominato dall'A.N.C.I., sezione regionale, in rappresentanza dei sindaci dei comuni in cui opera l'ALER.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

3. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento.

4. Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del presidente e del vice presidente su designazione congiunta del presidente della giunta regionale e del presidente della provincia interessata; la designazione deve essere formalizzata entro e non oltre il giorno immediatamente precedente a quello della seduta di insediamento.

5. Il presidente è scelto tra i componenti nominati dal consiglio regionale.

6. In mancanza della designazione congiunta di cui al precedente comma 4 il consiglio di amministrazione procede alle nomine del presidente e del vice presidente tra i componenti designati rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal presidente della provincia.

7. Il consiglio di amministrazione dell'ALER dura in carica 5 anni a decorrere dalla data del decreto del presidente della giunta regionale che l'ha nominato.

8. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14.

9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al presidente della giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14.

10. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali, provinciali e i sindaci. Non costituisce causa di incompatibilità la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate o controllate.

Art. 9.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, in raccordo con la programmazione della provincia e dei comuni.

2. Spetta al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
- b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla giunta regionale;
- c) approvare i bilanci;
- d) nominare il direttore;
- e) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
- f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;
- g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale;
- h) deliberare, previa autorizzazione della giunta regionale, la partecipazione dell'ALER a società, enti e consorzi;
- i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
- l) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.

3. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

4. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

5. Le delibere relative alle lettere a), c), e), g), h), i) devono essere assunte con il voto favorevole, della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10.

Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ALER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Art. 11.

Direttore

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su designazione del presidente ed è scelto tra i dirigenti pubblici e privati in possesso di idonei titoli professionali o, di comprovata esperienza nel settore, che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale, in strutture o società pubbliche o private di adeguate dimensioni.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con delibera del consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato, tenendo conto della dimensione economica e del patrimonio dell'ALER.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

5. In particolare il direttore:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ALER anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti di terzi;

c) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;

f) se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l'ALER con facoltà di conciliare e transigere;

g) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

6. Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

7. L'incarico di direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto.

Art. 12.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali due effettivi e uno supplente nominati dal consiglio regionale e uno effettivo e uno supplente dalla provincia in cui ha sede l'ALER. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio regionale con il medesimo provvedimento.

2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'art. 9, comma 1, lett. e). Il collegio dei sindaci dura in carica 5 anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale.

3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al consiglio regionale o alla provincia che provvedono alla sostituzione.

4. Sono ineleggibili a sindaco coloro i quali siano sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.

Art. 13.

Comitato tecnico delle ALER

1. Presso ciascuna ALER è costituito, con deliberazione del consiglio di amministrazione, un comitato tecnico composto da:

a) il direttore dell'ALER o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, o suo delegato, che svolge anche funzioni di segreteria;

c) due dirigenti della giunta regionale;

d) due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nominati dalla regione.

2. Partecipa alla seduta del comitato, con diritto di voto, il sindaco, o un suo delegato, del comune nel territorio del quale viene attuato l'intervento.

3. Il comitato tecnico resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

4. Il comitato tecnico è convocato dal direttore dell'ente ed esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione.

5. Il comitato esprime comunque parere su:

a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata;

b) la congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, con espresso riferimento ai limiti di costo deliberati dalla giunta regionale;

c) le richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;

d) gli atti gestionali rilevanti per la realizzazione delle opere.

6. In via transitoria, fino alla costituzione dei comitati di cui al presente articolo, le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate dagli organi tecnico-consulenti previsti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33.

Art. 14.

Indennità di carica

1. Al presidente delle ALER compete una indennità mensile di carica il cui ammontare è determinato dallo statuto in ragione della dimensione economica e patrimoniale dell'ente, in misura non inferiore al 40% e non superiore al 60% dell'indennità dei consiglieri regionali.

2. Al vice presidente compete un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50% dell'indennità del presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennità di ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 20% dell'indennità dei consiglieri regionali.

4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

5. Agli esperti del comitato tecnico delle ALER di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 13 e ai componenti delle consulte territoriali sulla casa di cui al comma 6 dell'art. 3 spetta un gettone di presenza onnicomprensivo, a carico di ciascuna ALER, nella misura che sarà determinata da ciascun consiglio di amministrazione.

6. Ai componenti della consulta regionale sulla casa di cui al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), i) dell'art. 3 spetta un gettone di presenza onnicomprensivo, a carico della regione, pari a L. 150.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della consulta, rivalutato annualmente in relazione all'indice dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15.

Fonti di finanziamento

1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e) dell'art. 5 e altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla regione;

g) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

Art. 16.

Bilancio e programmi di attività delle ALER

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

2. In allegato al bilancio consuntivo le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

3. La giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.

Art. 17.

Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER

1. In caso di impossibilità di funzionamento o reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, può essere sciolto anticipatamente il consiglio di amministrazione. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi.

2. Sono soggette a controllo della giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla giunta regionale che, nella propria attività di vigilanza, potrà formulare rilievi alle ALER entro 60 giorni.

Art. 18.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale delle ALER si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale delle aziende municipalizzate e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 per il direttore.

2. A quanto stabilito dal comma 1 verrà data applicazione dopo la determinazione della dotazione organica del personale delle ALER da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto.

3. Il personale che risultasse in esubero sarà collocato presso la regione ed enti da questa dipendenti nei limiti della disponibilità delle relative piante organiche mediante le procedure previste dalla norma in materia di mobilità.

Art. 19.

Partecipazione dell'utenza

1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. La regione e le ALER promuovono e favoriscono l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e la partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione, fornendo l'opportuna documentazione.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema-tipo per le ALER relativo a:

a) il regolamento in merito ai diritti e doveri dell'utenza in coerenza ed attuazione delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

4. Le ALER provvedono, entro 180 giorni dalla loro costituzione, alla formulazione ed approvazione di una «Carta dei Servizi», anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza; dei servizi stessi.

Art. 20.

Rappresentante regionale nel comitato per l'edilizia residenziale

1. Il rappresentante della regione nel comitato per l'edilizia residenziale presso il ministero dei lavori pubblici è l'assessore competente in materia di edilizia residenziale.

Art. 21.

Norme di prima applicazione

1. Il presidente del consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede agli enti competenti e alla giunta regionale le designazioni di cui al comma 1 dell'art. 8. Gli enti e la giunta devono provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Il consiglio di amministrazione dell'ALER è costituito, entro i successivi 60 giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della presente legge.

2. L'incarico di direttore è attribuito, anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 11, agli attuali direttori degli IACP, per la durata massima di 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le ALER subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP aventi il medesimo ambito territoriale di competenza. Nel caso in cui l'ambito territoriale di una ALER non coincida con quello dello IACP esistente, con decreto del presidente della giunta regionale, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito, con particolare riferimento alla costituzione delle province di Lecco e Lodi.

4. Le ALER elaborano entro 9 mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre 1995. Il piano è inviato alla regione, che lo approva nei successivi 90 giorni, e per la copertura del disavanzo l'ALER può proporre la dismissione di parte del patrimonio. La dismissione del patrimonio è comunque subordinata all'approvazione da parte del consiglio regionale, in applicazione dei criteri regionali per l'attuazione legge 24 dicembre 1993, n. 560.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le assemblee dei soci o conferenti sono soppresse. I commissari straordinari provvedono al rimborso delle quote conferite nell'ammontare iscritto nell'ultimo bilancio approvato. Gli eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità e disponibilità dell'ente.

Art. 22.

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione delle ALER, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, viene nominato un commissario straordinario per ciascun IACP con il compito di provvedere alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendo le relative risultanze alla giunta regionale.

2. Dalla data di nomina del commissario straordinario gli organi in carica, ad esclusione dei collegi sindacali, cessano dalla loro funzione.

3. I commissari straordinari di cui al comma 1 sono nominati nelle persone dei presidenti di ciascun IACP, ove ancora in carica, con provvedimento della giunta, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le ALER di Lecco e di Lodi e per gli IACP ove i presidenti risultino decaduti, la giunta regionale, entro il termine previsto dal comma 3, provvede sulla base delle terne già proposte, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni o sulla base di nuove terne proposte dalle province. Entro la stessa data, la giunta regionale nomina altresì i due membri di propria competenza del collegio sindacale. Il terzo membro viene nominato dal rispettivo consiglio provinciale.

5. I commissari straordinari ed i collegi sindacali di cui al comma 4 durano in carica fino alla costituzione delle ALER.

6. Fermo quanto disposto dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere nominati commissari straordinari i consiglieri regionali, nonché i sindaci, i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché i titolari di imprese e gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi agli IACP.

7. I commissari straordinari decadono dall'incarico nei casi previsti dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora il commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, la giunta regionale provvede alla sostituzione entro i successivi 10 giorni. In caso di ritardo nella sostituzione o comunque in caso di assenza o impedimento, il commissario straordinario è sostituito dal coordinatore generale dell'IACP ovvero, in mancanza, dal dirigente più elevato in grado, esclusivamente per gli atti indifferibili ed urgenti.

9. Ai commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina dei commissari stessi.

10. Allo scopo di facilitare gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale, entro 2 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informa le province e queste provvedono nei successivi 5 giorni.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dal funzionamento della consulta regionale sulla casa, di cui al precedente art. 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» dello stato di previsione delle spese del bilancio.

Art. 24.

Abrogazioni e modificazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica»;

b) legge regionale 12 maggio 1990, n. 56 «Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 33»;

c) legge regionale 14 gennaio 1995, n. 3 «Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 33».

2. Nell'elenco degli enti e degli organi di cui alla tabella «A» della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14, sono soppressi l'Istituto Autonomo Case Popolari di Milano e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia e sono inserite le ALER istituite ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 10 giugno 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 1996 e riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 maggio 1996. Vistata dal commissario del governo con nota dell'1 giugno 1996 prot. 21802/2379).

96R0513

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 46.

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 1º luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

1. Nei Comuni elencati nell'apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, colpiti dagli eventi calamitosi del giorno 19 giugno 1996 si applicano gli interventi straordinari ed urgenti di cui ai successivi articoli.

2. La presente legge dispone altresì interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana.

Art. 2.

Interventi dei Comuni a favore delle popolazioni colpite

1. Per interventi a favore delle popolazioni maggiormente colpite è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 da ripartire tra i Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Interventi a favore dell'emergenza abitativa

1. Per far fronte ai problemi abitativi delle popolazioni maggiormente colpite è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per interventi di edilizia agevolata e di lire 10.000.000.000 per interventi di edilizia sovvenzionata, nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Giunta regionale attiva, d'intesa con i Comuni interessati, programmi straordinari attingendo alle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 16 aprile 1994, al decreto del Ministero del Tesoro del 29 luglio 1994, all'art. 4 bis della legge 10 gennaio 1983 n. 637, nonché ai fondi resi disponibili dalla cessione del patrimonio ERP, effettuata ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 4.

Agevolazioni in favore di piccole e medie Imprese danneggiate

1. Sono concessi tramite la Fidi Toscana S.p.A., contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese per la ricostruzione dei beni danneggiati.

2. Sono beneficiarie le piccole e medie Imprese che hanno i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996. I contributi in conto interessi sono pari a 5 punti annui, su finanziamenti di durata non superiore a 7 anni, con preammortamento fino a 2 anni, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, e comunque non superiore a 300 milioni di lire, ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento. Sono ammissibili le spese finalizzate alla ricostruzione o alla straordinaria manutenzione di immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e scorte. Nel caso in cui l'investimento sia destinato esclusivamente alla ricostruzione delle scorte, ferme restando tutte le altre condizioni, il finanziamento è di durata non superiore a 36 mesi, con preammortamento fino a 6 mesi.

3. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata dall'impresa alla Fidi Toscana S.p.A., corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 4 della legge 15/68 contenente l'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., dei danni subiti e dell'esistenza dei requisiti dimensionali. La Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo; delibera la concessione di contributi ogni tre mesi, per le imprese che hanno completato la documentazione almeno trenta giorni prima della fine del trimestre e sulla base dell'ordine cronologico derivante dal completamento della documentazione; eroga i contributi attualizzati in unica soluzione direttamente all'impresa beneficiaria, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e completamento dell'investimento da parte dell'impresa medesima. Il contributo in conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale di sconto. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette ogni trimestre alla Giunta regionale il rendiconto delle domande presentate e dei contributi concessi ed erogati.

4. La Fidi Toscana S.p.A. su domanda delle imprese interessate può concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine previsti dal presente articolo, nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.

5. Per gli interventi previsti dal presente articolo, è costituito presso la Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo, con i contributi della Regione Toscana e di eventuali altri soggetti pubblici e privati. Il contributo della Regione Toscana al fondo è determinato in lire 2.000.000.000.

Art. 5.

Opere pubbliche

1. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza della Regione, è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14.

2. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi e delle Comunità Montane è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 500.000.000, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14.

3. Gli interventi di cui alla L.R. 2 marzo 1988 n. 14 di competenza degli enti di cui al comma precedente sono a totale carico del fondo di cui all'art. 3 della legge medesima.

Art. 6.

Interventi di sistemazione idraulico-forestale

1. Alla Comunità Montana dell'Alta Versilia ed alla Comunità Montana della Garfagnana è attribuita la somma totale di lire 1.000.000.000, per interventi di sistemazione idraulica, di ripristino della viabilità forestale e di sistemazione frane.

Art. 7.

Promozione turistica

1. Per interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana è autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati dalla Giunta regionale, anche con affidamento diretto.

Art. 8.

Incremento straordinario dei fondi per la retribuzione accessoria del personale

1. Per la remunerazione di specifiche azioni volte al ripristino dei servizi ed all'eliminazione dei danni e dei disagi causati dalla calamità, richiedenti l'impegno straordinario del personale dipendente dagli enti interessati, è stanziato un contributo «una tantum» di complessive L. 500.000.000.

2. Lo stanziamento di cui al comma precedente è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali maggiormente colpiti, secondo criteri stabiliti sentite le amministrazioni interessate.

3. Le amministrazioni utilizzano il contributo di cui al presente articolo per compensare l'impegno straordinario richiesto ai propri dipendenti coinvolti nelle azioni di cui al primo comma. Al tal fine il contributo è portato ad incremento dei rispettivi fondi costituiti per il finanziamento della parte variabile della retribuzione, relativi all'esercizio in corso, per essere erogato ai dipendenti specificamente interessati.

Art. 9.

Norma finale

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge confluiscono nel piano di interventi di emergenza previsto da apposita ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, e sono attuati con le procedure da esso previste.

Art. 10.

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della parte spesa del bilancio 1996.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 giugno 1996.

96R0522

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1996, n. 12.

Diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. La Regione:

a) realizza, in sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, un sistema integrato di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali;

b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale locale;

c) promuove, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

d) concorre con l'Università, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla legislazione nazionale.

3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l'Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sono previsti i seguenti interventi:

a) erogazione di borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) servizi di ristorazione;

d) servizi di informazione e di orientamento agli studi, in collaborazione con le Università;

e) servizi e facilitazioni di trasporto;

f) interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l'Università;

g) servizi sanitari e di medicina preventiva;

h) prestiti d'onore;

i) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;

l) servizio librario;

m) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;

n) servizi di informazione e orientamento al lavoro;

o) interventi a favore di studenti lavoratori;

p) ogni altra forma di intervento utile per attuare il diritto agli studi universitari.

2. L'Ente può erogare i servizi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, compresi quelli teologici, l'ISEF e le Accademie di belle arti, aventi sede in Puglia e tutti denominati, in seguito, «Università».

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 1991.

TITOLO II

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4.

Enti regionali per il diritto agli studi universitari

1. Sul territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) in ogni città sede di Università. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:

a) EDISU con sede in Bari per gli studenti iscritti all'Università e a ogni altro Istituto di grado universitario avente sede in Bari, compresi quelli teologici;

b) EDISU con sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico e all'Accademia di belle arti;

c) EDISU con sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono in Foggia, all'Istituto superiore di educazione fisica, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Foggia;

d) EDISU con sede in Lecce per gli studenti iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Lecce.

2. Agli interventi in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di EDISU provvederà l'EDISU competente per l'Università da cui i corsi dipendono.

3. Gli EDISU sono enti strumentali della Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari.

Art. 5.

Organi dell'EDISU

1. Organi dell'EDISU:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione del Consiglio di amministrazione degli EDISU

1. Ciascun Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente dell'Ente, nominato dal Consiglio regionale d'intesa con le Università e il Politecnico. Per l'EDISU di Foggia l'intesa dovrà avvenire anche con l'I.S.E.F. di Foggia;

b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;

d) tre rappresentanti eletti tra i docenti delle Università;

e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.

2. Per la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 3.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono essere eletti per due quinquenni consecutivi.

4. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

5. I componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste nell'ultima elezione.

Art. 7.

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente e, in particolare:

a) l'elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;

b) la nomina del direttore;

c) l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del piano regionale;

d) l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione del conto consuntivo;

e) l'adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente;

f) l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Ente;

g) la ratifica dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;

h) i regolamenti per l'erogazione dei servizi;

i) le deliberazioni concernenti gli interventi previsti dall'art. 2;

l) i provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

m) ogni altra attribuzione di competenza dell'Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 8.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'EDISU

1. Il Consiglio di amministrazione dell'EDISU si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9.

Presidente dell'EDISU

1. Il Presidente dell'EDISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d'intesa con le Università e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le decisioni;

c) provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;

d) sovrintende alla gestione dell'Ente;

e) adotta provvedimenti d'urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

2. Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato alla pubblica istruzione con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed economicità della gestione.

5. Il Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti.

6. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione.

7. Il Presidente o suo delegato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l'organo.

Art. 11.

Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

1. La Regione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390 del 1991, non può designare personale dell'Università quale proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli EDISU.

2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.

3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

5. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente.

6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12.

Indennità e compensi agli amministratori

1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'EDISU e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante rispettivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'EDISU.

2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede dell'EDISU.

3. A tutti spetta, altresì, l'indennità di trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede dell'EDISU, su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità in vigore per i dirigenti regionali.

4. Le indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo art. 38.

Art. 13.

Personale

1. Per ciascun EDISU è istituito apposito ruolo del personale.

2. Al personale dell'EDISU si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinati dalla normativa regionale.

3. Le dotazioni organiche degli EDISU e le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di mobilità del personale.

5. Le deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della copertura finanziaria delle spese di retribuzione.

Art. 14.

Direttore dell'EDISU

1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e professionalità.

2. L'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il Direttore è nominato, d'intesa con la Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli EDISU della Regione o degli altri enti strumentali regionali.

4. Il Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti deliberativi, dirige il personale e sovrintende, in qualità di responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:

a) guida, coordina e disciplina l'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi;

b) cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

c) vigila sul funzionamento delle attività sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi;

d) cura la predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

5. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido.

6. Il Consiglio di amministrazione può revocare l'incarico di Direttore, d'intesa con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato.

Art. 15.

Mezzi finanziari

1. Gli EDISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) proventi derivanti a compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;

c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità, legati.

Art. 16.

Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari

1. L'importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.

2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Università, del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

3. Le funzioni relative all'accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli EDISU a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

4. Le Università e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa.

5. La regione, tramite i rispettivi EDISU, concede l'esonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l'assegnazione di tale beneficio.

6. I competenti EDISU regionali, accertate le condizioni che danno titolo all'esonero, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e comunicano l'ammontare definitivo del gettito alla regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli EDISU delle risorse finanziarie previste in corrispondenza.

7. Una quota dell'ammontare delle borse di studio è concessa in servizi ed è fissata dal piano annuale di cui all'art. 35 della presente legge.

8. La quota di cui al comma 7 costituisce entrata nel bilancio dell'EDISU e concorre al finanziamento dei costi dei servizi stessi.

Art. 17.

Patrimonio e beni

1. I beni immobili e le attrezzature già delle ex Opere universitarie e trasferibili alla regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisto con il finanziamento regionale sono di proprietà della regione e sono messi a disposizione degli EDISU con vincolo di destinazione.

2. La regione può concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge. L'utilizzo dei beni immobili delle Università e del materiale mobile in esse esistenti già concessi in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge, è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390 del 1991.

3. La realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di amministrazione dell'EDISU, previa autorizzazione della Giunta regionale.

4. All'EDISU compete l'amministrazione di tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 18.

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'EDISU sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. All'atto dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica all'EDISU l'ammontare definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con quanto indicato nel bilancio dell'Ente, lo stesso, entro trenta giorni, riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada all'esercizio provvisorio da parte della regione ovvero in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio da parte dell'Ente, la gestione del bilancio dell'EDISU avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente fino all'avvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente comma.

4. Il conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un'analitica rendicontazione, una relazione sull'andamento gestionale dell'Ente, nonché la relazione del Collegio dei revisori. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per gli enti strumentali e regionali.

5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica istruzione e bilancio della Regione.

Art. 19.

Controllo sugli atti

1. Il controllo sugli atti dell'EDISU si esercita sulla base della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO III

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 20.

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.

2. L'entità, il numero per ogni Università e ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla regione attraverso il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390 del 1991.

3. La regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l'importo delle borse di studio.

4. Le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli EDISU.

5. Le borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.

7. Per gli studenti del primo anno di corso, l'erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire l'effettiva applicazione agli studi.

8. I bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli EDISU e devono essere formulati in conformità delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo art. 35 e devono contenere, fra l'altro, le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15 maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dell'EDISU presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di teologia, l'ISEF e le Accademie di belle arti della regione Puglia e presso le Regioni limitrofe.

Art. 21.

Servizi abitativi

1. Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.

2. Le strutture abitative devono fornire agli studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell'ambito dei compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura comunitaria.

3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.

4. A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Possono permanere nelle strutture abitative anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti iscritti al secondo anno fuori corso.

6. I requisiti di merito e di reddito e le contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

7. Per gli studenti beneficiari anche di borse di studio, la retta è detratta dalla borsa stessa.

8. L'EDISU può mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di altre Università italiane e straniere.

9. Può essere altresì riservata una percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi culturali con Università italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per l'organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente proveniente da Università estere e da studenti fuori sede.

10. In presenza di convenzione tra Università e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata dello stesso.

Art. 22.

Edilizia abitativa

1. Per sopperire alle esigenze dell'edilizia abitativa universitaria, la regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457, predispone interventi pluriennali di edilizia residenziale universitaria previsti all'art. 18 della legge n. 390 del 1981. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli EDISU compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica.

2. Possono essere realizzate residenze per studenti, d'intesa con il concorso delle Università, secondo le procedure indicate all'art. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991.

Art. 23.

Servizio mensa

1. Sono istituite mense a favore degli studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3.

2. Il servizio mensa deve essere organizzato in modo che:

a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;

b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda.

3. Il servizio mensa è esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca.

4. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

5. Al servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione dell'EDISU.

6. Il servizio mensa può essere gestito dagli EDISU direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a cooperative studentesche.

7. L'EDISU definisce con regolamento le modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da parte degli utenti.

Art. 24.

Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con l'Università

1. Il Servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle opportunità occupazionali.

2. Il servizio sarà attuato prevedendo la collaborazione delle Università, dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attività. All'uopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'Università e gli altri enti e organismi.

3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a:

a) svolgere azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;

b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;

c) fornire informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso, possibilità occupazionali anche temporanee) e altre offerte ai giovani, in Italia e all'estero, per completare la loro formazione scientifico-culturale, anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 25.

Facilitazioni di trasporto

1. Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l'EDISU concorda con i servizi di pubblico trasporto e in concessione l'uso di mezzi pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della contribuzione da parte dello studente.

2. Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione di trasporto.

Art. 26.

Servizio per gli studenti fuori sede

1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a disposizione dell'EDISU, per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di tempo.

2. Agli stessi è inoltre garantita l'utilizzazione diurna di locali di studio.

3. Gli EDISU, anche d'intesa tra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo anche l'utilizzazione di strutture regionali.

Art. 27.

Interventi per le attività culturali ricreative, turistiche e sportive

1. Gli interventi si attuano in collaborazione con le Università ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 390 del 1991.

2. Gli stessi hanno lo scopo di:

a) promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;

b) promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, con finalità di studio;

c) favorire l'accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonché con l'organizzazione di attività sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;

d) favorire l'accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale.

Art. 28.

Servizio sanitario e di medicina preventiva

1. Il servizio sanitario e di medicina preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali.

2. Gli EDISU assumono idonee iniziative integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si applica la disposizione di cui all'art. 20, punto 2, della legge n. 390 del 1991.

3. La Regione stipulerà convenzioni con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 29.

Prestiti d'onore

1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge n. 390 del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.

2. Le convenzioni dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.

3. Condizioni e modalità per il prestito d'onore sono stabilite con il piano regionale di cui all'art. 35 della presente legge.

4. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.

5. Per far fronte a tale prestazione l'Ente istituirà un capitolo nel proprio bilancio denominato «Fondo per la concessione del prestito d'onore» e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio bilancio.

Art. 30.

Studenti portatori di handicap

1. Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicap al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti.

2. Gli interventi riguardano l'eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi universitari, l'assegnazione di sussidi didattici speciali, l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

3. Sarà, comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'EDISU promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di handicaps.

5. Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli EDISU, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo art. 25.

Art. 31.

Servizio librario e Centro di documentazione

1. È istituita presso l'EDISU una biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'EDISU.

2. L'EDISU concede facilitazioni per la stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.

3. Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di appartenenza.

4. I servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche operanti nell'ambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità degli orientamenti culturali.

5. In collaborazione e coordinamento con l'Università, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli EDISU e sull'organizzazione della vita e degli studi universitari.

6. Nell'ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni fra enti sia acquisendo materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - EDISU, ecc., si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti. Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di informazione.

Art. 32.

Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale

1. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 390 del 1991, l'EDISU può, in collaborazione con l'Università, disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli EDISU.

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'EDISU e di eventuali stanziamenti direttivi della regione a ciò finalizzati.

3. La scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali, dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991.

4. La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991.

5. L'EDISU provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

6. Le collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:

a) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

b) non possono essere concesse collaborazioni part-time agli studenti che beneficino di borse di studio;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull'utilità del lavoro e sull'impegno dimostrato in esso.

Art. 33.

Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'EDISU un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

2. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali. Gli EDISU, inoltre, possono richiedere a organi e uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le relative verifiche fiscali.

Art. 34.

Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, è soggetto da parte degli EDISU a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELL'UNIVERSITÀ

Art. 35.

Programmazione regionale - Interventi della Regione

1. PIANO TRIENNALE

Il Consiglio regionale approva il piano triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza «Regione-Università» di cui all'art. 10 della legge n. 390 del 1991, che dispone:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatiche attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli EDISU in relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alle costruzioni, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale universitaria;

e) le modalità tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di cui all'art. 20 (Borse di studio) e all'art. 29 (Prestiti d'onore), l'ammontare di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni sull'attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;

d) la determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei servizi;

e) i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi;

f) eventuali studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi universitari.

2. PIANO ANNUALE

Il Consiglio regionale approva, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere dell'EDISU, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa:

- a) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;
- b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun EDISU;
- c) eventuali aggiornamenti della pianta organica;
- d) i bandi-tipo contenenti le prescrizioni e le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, perché ne sia portata a conoscenza la competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei revisori degli EDISU, di cui all'art. 10, comma 4, della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti.

Art. 36.

Conferenza Regione-Università

1. La Conferenza Regione-Università ha lo scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e dell'Università.

2. I componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione sono:

- a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;
- b) i Presidenti degli EDISU;
- c) il Coordinatore del Settore regionale della pubblica istruzione;
- d) il dirigente dell'Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di segretario.

3. I componenti in rappresentanza dell'Università sono designati dal Comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di tutte le Università aventi sede nella Regione.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente universitaria.

5. La Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Università, nell'ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l'attività accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto agli studi universitari.

Art. 37.

Iniziative di sviluppo

1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

Art. 38.

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;
- b) provvedere, previa diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
- c) sciogliere il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 39.

Tasse e contributi

1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli EDISU sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio dell'EDISU che del bilancio della Regione, alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di ogni esercizio finanziario.

2. La tassa di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni EDISU.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente «Spese per gli interventi per l'attuazione del diritto agli studi universitari» e n. 0916010 concernente «Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia».

NORME TRANSITORIE

Art. 41.

Personale

1. Il personale regionale in forza agli EDISU, in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli EDISU o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque dopo l'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici regionali.

2. Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nelle leggi 24 dicembre 1993, n. 537 e 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego.

Art. 42.

Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia

1. In attesa della riforma degli istituti superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al mantenimento della struttura ISEF di Foggia mediante apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010 «Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia».

2. Sempre in attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'EDISU di Foggia concorreranno anche i docenti in caricati e gli studenti dell'ISEF di Foggia.

Art. 43.

EDISU di Bari e di Foggia

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico-amministrative, con il compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse finanziarie e a quant'altro occorre per la costituzione dei due EDISU, per l'Università e il Politecnico, nonché per la provvisoria gestione dell'EDISU in corso di sdoppiamento e dei due EDISU una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli organismi competenti.

Art. 44.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché le leggi regionali 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988, n. 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 5 luglio 1996

DISTASO

96R0577

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 16.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998 della Regione Calabria - Legge finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 78 del 5 agosto 1996)

(Omissis).

96R0614

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 78 del 5 agosto 1996)

(Omissis).

96R0615

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 18.

Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 79 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVEDIMENTO DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi sanciti nell'articolo 3 dello Statuto e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, favorisce l'occupazione attraverso i lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 ed iniziative formative, anche in affiancamento, e per la creazione di imprese con l'utilizzazione di fondi propri e di quelli comunitari.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione Calabria concede contributi alle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano personale in esubero, che predispongono progetti per l'impiego in lavori socialmente utili di:

- a) lavoratori sospesi con il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- b) lavoratori in mobilità;
- c) lavoratori disoccupati interessati dai piani di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con la legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Tali progetti possono essere predisposti da più amministrazioni, tra quelle previste al comma 1, che individuano fra di esse l'Ente coordinatore e responsabile.

3. Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

Art. 3.

Procedure di ammissione

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 che intendono ottenere i contributi regionali devono presentare richiesta alla Giunta regionale - Assessorato al Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla richiesta deve essere allegato il progetto contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche del progetto, sia esso a carattere locale o comprensoriale;
- b) modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;
- c) durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero delle giornate lavorative previste;

d) numero dei lavoratori che si intende impiegare e la loro qualifica professionale;

e) ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto;

f) eventuale onere finanziario che l'Ente richiedente assume direttamente e, in caso di progetto su base comprensoriale, l'onere finanziario a carico di ciascun Ente partecipante;

g) eventuale progetto formativo di sostegno, con relativo piano finanziario.

3. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato dagli estremi dell'atto di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Art. 4.

Criteria di finanziamento

1. Per ogni lavoratore utilizzato nel progetto sarà corrisposto all'ente proponente un contributo di Lire 300.000 mensili integrativo del sussidio percepito dal lavoratore e finalizzato all'incremento dell'attività lavorativa dello stesso.

2. Per eventuali progetti interregionali, la Regione Calabria si farà carico del finanziamento relativo alla quota per i lavoratori avviati dagli uffici circoscrizionali della Calabria.

Art. 5.

Priorità

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i punteggi per la formazione della graduatoria tenendo conto delle seguenti priorità:

a) finalizzazione del progetto alla creazione di autoimprenditorialità;

b) progetti che prevedono interventi diretti al servizio e alla cura della persona, al risanamento ambientale, alla tutela, alla conservazione, ed alla fruizione dei beni culturali, al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, alla manutenzione civile e industriale;

c) progetti che contengono una attività formativa rivolta alla qualificazione professionale dei soggetti interessati;

d) compartecipazione di più Enti all'attuazione del progetto;

e) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli Enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;

f) durata del progetto;

g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto;

h) livello di disoccupazione, numero di lavoratori in mobilità e in Cassa Integrazione Guadagni del Comune o del territorio all'interno del quale gravita il progetto presentato.

Art. 6.

Procedure di concessione ed erogazione

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, che trascorsi trenta giorni dalla richiesta si intende positivamente acquisito, il piano annuale di ripartizione e la graduatoria dei progetti non ammessi al finanziamento per l'insufficienza di fondi.

2. L'Ente titolare del progetto avvia i lavoratori entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione ai finanziamenti.

3. Il contributo viene erogato, con decreto dell'Assessore al Lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del progetto da parte dell'Ente destinatario.

Art. 7.

Controllo e revoca

1. Spetta all'Assessorato regionale al Lavoro il controllo sull'attuazione dei progetti, tramite la propria struttura amministrativa, che è tenuta a relazionare allo stesso organo politico sullo stato dei progetti in ogni loro fase.

2. In caso di mancato rispetto e/o difformità dell'ipotesi progettuale approvata, l'Assessore al Lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale, procederà alla revoca dei contributi concessi, che dovranno essere restituiti entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta revoca.

3. Le somme non erogate o comunque recuperate sono utilizzate per concedere i contributi di cui agli articoli precedenti agli enti i cui progetti sono inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6.

TITOLO II

INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Art. 8.

Costituzione di cooperative e società miste

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge che, a conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 2, si costituiscono in cooperative o società miste aventi lo scopo sociale di intraprendere nuove iniziative per la produzione di beni o la fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, dell'artigianato, dello sport, dell'ambiente, dei servizi alla persona e della manutenzione di opere civili ed industriali, possono essere ammessi alle agevolazioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Agevolazioni

1. Alle cooperative o società miste, costituite ai sensi del precedente articolo 8, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo parere della Commissione consiliare competente, che trascorsi trenta giorni dalla richiesta si intende positivamente acquisito, concede le seguenti agevolazioni:

a) contributi per spese generali di avviamento, relative alla costituzione della cooperativa o della società ed all'avvio dell'attività, pari al 75 per cento della documentazione esibita, e comunque non oltre il limite massimo di Lire 5 milioni;

b) contributi per spese di gestione pari al 75 per cento del volume previsto per il primo anno, ed al 50 per cento del volume previsto per il secondo anno, nei limiti dell'importo massimo rispettivamente di Lire 40 milioni e di Lire 30 milioni;

c) contributi per acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica pari al 50 per cento delle spese documentate e nei limiti dell'importo massimo di Lire 100 milioni.

Art. 10.

Procedure di erogazione

1. Le istanze per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 8 sono presentate alla Giunta regionale - Assessorato al Lavoro - e corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

b) certificazione di vigenza;

c) certificazione antimafia, secondo la normativa vigente;

d) dichiarazione formale di impegno del rappresentante legale a non alienare o distogliere dalla destinazione d'uso, per almeno un triennio dalla data della fattura d'acquisto, i beni e le attrezzature acquistate con i benefici della presente legge, nonché ad osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi vigenti;

e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, e comprensivo di informazioni documentate sulle competenze ed esperienze professionali di tutti i soci, sul territorio di attività, su eventuali ipotesi di convenzioni con enti o privati, nonché sugli aspetti tecnico-organizzativi e finanziari dell'iniziativa rapportati ai primi tre anni di attività.

2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono effettuate con decreto assessoriale, previa verifica della regolarità della richiesta presentata dal responsabile legale sulla scorta delle necessarie deliberazioni degli organi societari e corredata da documentazione di spesa fiscalmente regolare.

3. La Giunta regionale, con apposita direttiva, stabilirà tempi e modalità di attuazione delle previsioni di cui al precedente articolo.

Art. 11.

Revoca dei contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, dispone la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme erogate quando non risultano rispettati gli impegni di cui alla lettera d) del presente articolo 10.

Art. 12.

Borse di formazione

1. A favore dei lavoratori diplomati e laureati di età compresa fra i 18 e i 45 anni e rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), o b), oppure c) dell'articolo 2, comma 1, vengono organizzate attività formative specifiche o concesse borse di studio, anche sotto forma di prestiti d'onore, finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, nell'ambito di programmi da realizzare con l'eventuale concorso finanziario del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo, anche in applicazione dell'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge n. 863/84.

2. I criteri di selezione delle domande sono stabiliti dal piano annuale d'intervento, in relazione alle condizioni di reddito e al tipo di professionalità del richiedente nonché alle priorità indicate dal medesimo piano.

3. Il finanziamento è accordato per il pagamento della quota di iscrizione al corso o al master e per un rimborso spese di Lire 1 milione e 100 mila mensili per le spese di vitto e alloggio per un massimo di 14 mesi.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1996 le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine gli enti di cui all'articolo 2 possono, altresì, presentare proposte di adeguamento dei progetti in corso di realizzazione.

2. La Giunta regionale, nei 30 giorni successivi, procederà agli adempimenti di cui al comma 2 del precedente articolo 6.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1996 in complessive Lire 12.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)», dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996.

2. La predetta disponibilità di bilancio di Lire 12.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso:

quanto a Lire 10.000.000.000 per l'attuazione del titolo I della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323217 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 10.000.000.000;

quanto a Lire 1.500.000.000 per l'attuazione del titolo II della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323218 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Contributi in favore delle cooperative e società miste costituite tra lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili che intraprendono attività imprenditoriali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 1.500.000.000;

quanto a Lire 500.000.000 per l'attivazione specifica dell'articolo 12 della presente legge, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 2323219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 con la denominazione «Spese per la realizzazione di attività formative specifiche nonché per la concessione di borse di studio finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 500.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1997 la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 30 luglio 1996

H vice presidente
PIRILLO

96R0616

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 25.

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 9 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui al comma 1 dell'articolo 28 e al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, previsto per il 30 giugno 1996, è prorogato al 31 marzo 1997, intendendosi corrispondentemente sostituita la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 dello Statuto Speciale della Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1996

PALOMBA

96R0587

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 26.

Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 9 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi di autonomia universitaria, la presente legge stabilisce i criteri ispiratori degli interventi della Regione in favore delle Università della Sardegna.

Art. 2.

Interventi

1. La Regione, in conformità con le normative nazionale e comunitaria e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, promuove e sostiene interventi nei seguenti settori dell'attività universitaria:

a) didattica e diritto allo studio:

1) miglioramento degli standard edilizi, delle strutture e delle attrezzature didattiche;

2) potenziamento dell'attività didattica, anche mediante l'erogazione di contributi indirizzati a facilitare la partecipazione di docenti e ricercatori non appartenenti alle Università della Sardegna ad esperienze didattiche pre e post lauream presso le dette Università;

3) attuazione del diritto allo studio, in armonia con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 e con la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

4) organizzazione di corsi di perfezionamento per giovani laureati e di corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo delle Università della Sardegna;

5) formazione di ricercatori sardi, anche mediante il finanziamento di borse di studio destinate a laureati nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi;

6) agevolazione del regolare svolgimento dei corsi per diplomi universitari;

7) acquisizione di idonei mezzi per i corsi di diploma di specializzazione;

8) istituzione di nuove borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento;

9) erogazione di risorse, da destinare agli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Cagliari e di Sassari per integrare gli interventi volti a consentire lo svolgimento, da parte di studenti universitari, di parte del proprio corso di studi o della preparazione della tesi di laurea presso altre università non sarde, italiane o estere;

10) erogazione di risorse integrative per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

11) erogazione di finanziamenti specifici per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 89, 90, 91 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

12) realizzazione di un sistema di insegnamento a distanza, con particolare riferimento alle Province di Nuoro e Oristano;

b) ricerca scientifica:

1) sviluppo dell'attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo ai progetti coerenti con le priorità e gli indirizzi indicati dagli atti di programmazione regionale;

2) sviluppo degli scambi scientifici e culturali con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli comunitari, allo scopo di favorire l'integrazione del sistema universitario sardo in più ampi contesti.

Art. 3.

Fondo «Interventi regionali per l'Università»

1. L'importo complessivo della somma da erogare alle Università della Sardegna viene stabilito annualmente con la legge finanziaria relativi stanziamenti confluiscono in un fondo globale denominato «Interventi regionali per l'Università».

Art. 4.

Convenzione

1. I rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale, rinnovabile a scadenza.

2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, il Comitato paritetico di cui all'articolo 5 propone annualmente, sulla base delle risorse stanziare con la legge finanziaria, degli indirizzi programmatici delle Università della Sardegna ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti in materia dalla Regione, un piano di ripartizione tra le dette Università delle somme da erogare, con indicazione dei diversi settori di intervento.

3. La Giunta Regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, il piano di ripartizione di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo e sullo stato d'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

c) dal Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari;

d) dal Rettore dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 6.

Interventi esclusi

1. Sono esclusi dalla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 i finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale per il settore della formazione professionale nonché gli stanziamenti regionali in materia di assistenza sanitaria e quelli a favore degli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari, fatta eccezione per gli interventi previsti al numero 9, lettera a), dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 7.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1996

PALOMBA

96R0588

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 27.

Modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, recante «Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 9 luglio 1996.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1986

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 2:

1. Sono destinatarie dei contributi le confederazioni delle imprese artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno due province e, per quanto riguarda le confederazioni delle imprese artigiane, abbiano un rappresentante in almeno due Commissioni provinciali dell'artigianato».

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1986

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986, modificato dall'articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. L'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole confederazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 sono determinati per il trenta per cento degli stanziamenti in parti uguali tra le confederazioni artigiane aventi diritto e per il restante settanta per cento, quando opera a favore delle confederazioni artigiane, in base al numero dei seggi conseguiti nelle elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Quando opera a favore delle confederazioni dei commercianti, la ripartizione dei contributi è determinata in base al numero dei soci effettivamente iscritti o opportunamente certificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto.

2. L'ammontare e la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, sono determinati con decreto dell'Assessore competente per materia, da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1996 il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1986 è prorogato ai trenta giorni successivi alla promulgazione della presente legge e, per quanto riguarda le confederazioni artigiane, entro tale periodo l'Assessore competente per materia provvede, con decreto separato, sentite le confederazioni medesime, ad attribuire i seggi conseguiti dalle singole liste nelle elezioni delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 luglio 1996

PALOMBA

96R0589

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 13.

Norme di attuazione alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Somministrazione di generi di gastronomia

1. Sono da considerare generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) tutti gli alimenti che:

- possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati;
- sono soggetti soltanto a porzionamento e/o condimento;
- non sono sottoposti a riscaldamento né a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi.

3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Art. 2.

Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 1

1. I locali di somministrazione e gli eventuali locali di manipolazione degli alimenti devono essere forniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

2. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve essere effettuata negli stessi locali ove si svolge la somministrazione di bevande.

3. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve avvenire senza l'adozione di tecniche di servizio proprie dell'attività di ristorazione.

Art. 3.

Orari

1. La somministrazione di generi di gastronomia diversi da toast, panini, pizzette, tramezzini e simili può non essere effettuata nell'arco dell'intero orario di apertura dell'esercizio e può essere limitata a fasce orarie che sono determinate dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 287/1991.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 luglio 1996.

VIÉRIN

96R0596

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) è sostituito dal seguente:

«6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati di enti pubblici».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, quantificato in lire sessantamila lorde, ed un compenso lordo di lire seimila per ogni soggetto visitato; al presidente della commissione competono, rispettivamente, un gettone di presenza di lire centoventimila lorde e un compenso lordo di lire dodicimila. I suddetti importi potranno essere adeguati annualmente, in misura non superiore all'indice ISTAT, con provvedimento della Giunta regionale».

Art. 3.

1. Il maggior onere per l'applicazione dell'art. 6 della legge regionale n. 22/1995, come modificato dall'art. 2 della presente legge, valutato in lire 10 milioni per il 1996 e in annue lire 20 milioni a decorrere dal 1997, grava sul capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1996/1998, mediante utilizzo per pari importo delle somme iscritte al capitolo 60950; a decorrere dal 1999, alla determinazione annua si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 luglio 1996.

VIÉRIN

96R0597

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 15.

Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed agli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri interventi sul suolo che comportino utilizzazione a scopo prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad esclusione del prelievo di pietrame di cui all'art. 16.

Art. 2.

*Esercizio delle funzioni amministrative
in materia di cave e torbiere*

1. La competenza al rilascio o al diniego dell'autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all'apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni, alle opere ed agli impianti fissi, ivi compresi quelli di frantumazione e vagliatura, a servizio della coltivazione, alle proroghe e rinnovi, all'assegnazione di somme per il ripristino ambientale di cave dismesse è della Giunta regionale, sulla base dei provvedimenti adottati dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 8 nonché, ove necessario, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 6/1991, la predisposizione dei relativi atti amministrativi è curata dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

3. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico, di competenza regionale sia propria sia delegata, l'autorizzazione contiene anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto a tutela dei vincoli anzidetti, fermo restando quanto disposto all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

Art. 3.

*Attività estrattive e piano regionale
delle attività estrattive*

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati ai sensi della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15.

2. Sino a quando non viene approvato il piano regionale delle attività estrattive relativamente alla tipologia di materiale per cui è presentata la domanda di autorizzazione, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave o torbiere, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.

TITOLO II

REPERIMENTO DEI MATERIALI DI CAVA

Art. 4.

*Individuazione di aree estrattive
per la realizzazione delle opere pubbliche e private*

1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere ed interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente e dei privati ed alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, nonché per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione individua, sentiti i Comuni e i privati, e anche su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'art. 1, comma 2.

2. Nelle zone estrattive che saranno determinate ai sensi del comma 1, l'attività di coltivazione di cava può proseguire od iniziare, anche se in contrasto con un'eventuale diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici che dovranno essere adeguati a detta previsione; le opere e gli impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati di pubblico interesse.

3. Le determinazioni e individuazioni di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale nell'ambito del piano o dei piani regionali delle attività estrattive che contengono l'indicazione delle aree che rivestono interesse per le attività anzidette.

4. Il piano delle attività estrattive per i suoi effetti nei campi dello sviluppo economico, della tutela ambientale e dell'assetto del territorio è uno strumento di pianificazione strategico per la Regione.

5. La pianificazione coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, di carattere economico, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale.

6. Il piano deve perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, considerando i seguenti aspetti:

a) valutazione dei fabbisogni, per un arco di tempo decennale, in vista della realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e pietre affini ad uso ornamentale, della valorizzazione della produzione;

b) valutazione delle risorse indicando le fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e gli effetti a livello occupazionale;

c) valutazione e individuazione di fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) valutazione degli effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:

1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;

2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;

3) alla tutela del paesaggio collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;

4) alla tutela dell'ambiente naturale;

5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;

6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate;

e) valutazione degli interventi di ripristino o di riconversione ambientale al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.

7. Il piano delle attività estrattive è costituito da:

a) relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 6;

b) elenco e descrizione delle aree di cava in esercizio;

c) elenco e descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;

d) elenco e descrizione delle nuove aree per attività estrattive;

e) elenco e descrizione delle aree già soggette ad attività estrattiva non più suscettibili di sfruttamento e per le quali è auspicabile un intervento di ripristino ovvero di riconversione ambientale.

8. Le aree di cui al comma 7, lettere b), c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualificano da un punto di vista tecnico, geologico ed economico il giacimento.

9. La Regione promuove nuove iniziative volte ad incentivare il settore della coltivazione e della successiva lavorazione del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, nonché la protezione e lo sviluppo dei relativi prodotti ed utilizzi.

10. La Regione istituisce provvidenze specifiche per assicurare l'ordinato sviluppo delle risorse naturali costituite dal marmo e dalle pietre affini ad uso ornamentale, nonché lo sviluppo socio-economico e tecnologico del settore, nel rispetto dei beni culturali ed ambientali e nella promozione dei valori tradizionali, artistici ed architettonici locali.

Art. 5.

*Procedure per l'adozione e l'approvazione
del piano delle attività estrattive*

1. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa acquisizione, da parte della stessa, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6/1991, nonché delle amministrazioni comunali interessate.

2. Il piano viene quindi depositato presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave ed affisso all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla affissione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica alla struttura di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui le osservazioni e proposte di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel piano di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'art. 4, comma 8, nonché dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/1991, che saranno inoltrati, a cura della struttura di cui al comma 2, al Comitato scientifico per l'ambiente affinché esprima il parere di competenza.

5. Il piano regionale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio regionale entro i centoventi giorni successivi al termine di cui al comma 3 o alla data di ricezione del parere di cui al comma 4 e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Con la stessa procedura il piano è sottoposto a verifica almeno ogni tre anni, onde salvaguardare l'approvvigionamento dal proprio territorio dei materiali indicati all'art. 4 ed al fine di sopperire alle esigenze sopraindicate.

7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, il piano viene redatto tenuto conto, ove esistano, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'art. 6, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza per l'economia regionale della coltivazione di tali minerali.

Art. 6.

Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale

1. La Regione, con provvedimento della Giunta regionale, istituisce presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

2. Il catasto comprende:

a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto come risultano censiti dai competenti organi ministeriali e regionali delle cave inattive e abbandonate, dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;

b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti per ogni cava;

c) i dati storici per ogni cava;

d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.

3. L'aggiornamento viene effettuato contemporaneamente alla revisione del piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale a cura della struttura di cui al comma 1.

4. Il catasto è pubblico.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Capo I

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 7.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le cave e torbiere dev'essere presentata alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave e contenere i seguenti dati:

a) le generalità ed il domicilio dei soggetti richiedenti; la ditta, la ragione sociale o la denominazione sociale per le imprese esercitate in forma individuale o collettiva;

b) l'ubicazione della cava o della torbiera, l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda, il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre;

c) il materiale o i materiali da coltivare;

d) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda sostituisce la domanda di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 6/1991.

3. La domanda dev'essere corredata dei seguenti allegati, nel numero massimo di otto copie che ne costituiscono parte integrante:

a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1988, n. 127, serie generale;

b) studio idrogeologico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) corografia;

3) planimetria catastale;

4) rilievo topografico dell'area oggetto della coltivazione;

5) planimetria e sezioni della situazione esistente;

6) planimetria e sezioni di progetto;

7) disegni delle opere d'arte;

8) monografie capisaldi;

9) documentazione fotografica.

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

3) disegni delle opere d'arte;

4) computo metrico estimativo.

f) piano di sicurezza dei lavori di cava;

g) per le imprese individuali, dichiarazione di essere iscritte all'ufficio registro ditte dell'assessorato dell'industria, commercio e artigianato; per le società di persone e di capitali, al registro delle imprese;

h) titolo giuridico, in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione, e referenze bancarie;

i) ricevuta del versamento a favore della regione per le spese tecniche di istruttoria.

4. Qualora la domanda di autorizzazione riguardi anche gli impianti indicati all'art. 2, comma 1, la stessa è integrata con i seguenti dati:

a) ubicazione dell'impianto;

b) durata di mantenimento dell'impianto in sito.

5. La domanda di cui al comma 4 dev'essere anche corredata dei seguenti allegati, nello stesso numero di copie di cui al comma 3, che ne costituiscono parte integrante:

a) relazione tecnica;

b) planimetria dell'impianto e delle opere a servizio dello stesso;

c) schema dell'impianto.

6. Ove sia prevista la valutazione di impatto ambientale sui progetti, il richiedente dovrà inoltre corredare la domanda della documentazione prevista dalle norme di cui alla legge regionale n. 6/1991.

7. L'istruttoria è curata dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, la quale provvede a:

a) acquisire le determinazioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 8 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione, da effettuarsi a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale;

b) trasmettere tale parere alla struttura regionale di cui alla lettera a);

c) ricevere dalla struttura regionale di cui alla lettera a) il parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, da acquisirsi a cura della stessa struttura regionale secondo la procedura prevista dalla sopracitata legge.

8. Ove l'istruttoria riguardi cave o torbiere situate in zone assoggettate a vincolo pubblicistico di competenza regionale, la struttura regionale competente in materia di miniere e cave cura il coordinamento del complesso dell'attività istruttoria con le competenti strutture degli altri assessorati regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettono le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

9. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, la domanda è trasmessa dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave anche alla struttura regionale competente in materia di sanità, che esprime il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 8.

10. Le spese tecniche per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente ed, il relativo importo forfetario è introitato dall'Amministrazione regionale sul capitolo n. 9700 (ricuperi, rimborsi e proventi diversi) del corrente esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari del bilancio di previsione della regione.

11. L'ammontare delle spese di cui al comma 10 è fissato, per l'anno 1996, in L. 600.000 e successivamente sarà rideterminato, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, ogni tre anni, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 8.

Conferenza dei servizi

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) la struttura regionale competente in materia di miniere e cave indice una conferenza dei servizi invitando a partecipare alla medesima i rappresentanti delle strutture regionali e quelli di altre amministrazioni.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, o suo sostituto;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di industria, o suo sostituto;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, o suo sostituto;
- d) il soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo sostituto;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo sostituto;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico, o suo sostituto;
- g) il responsabile del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave di cui all'art. 26, dal momento in cui verrà istituito;
- h) il geologo regionale, o suo sostituto;
- i) il sindaco del comune interessato, o suo sostituto;
- l) i rappresentanti di altre amministrazioni, la cui presenza sia necessaria per espressa previsione di specifiche normative, o loro sostituti.

Art. 9.

Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto del provvedimento

1. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere tenuto conto:

- a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
- b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata;
- c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
- d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale ed al complesso dell'organizzazione produttiva;
- e) di altri preminenti interessi generali.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale n. 6/1991, il provvedimento amministrativo contiene anche la decisione sulla compatibilità ambientale di cui al comma 3 del menzionato articolo e, in caso di valutazione positiva, le prescrizioni di cui ai

commi 5 e 6 dello stesso articolo nonché quelle concernenti le modalità di coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma 1.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, il provvedimento contiene altresì l'indicazione delle eventuali autorizzazioni e/o prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali.

4. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione per le opere ed impianti fissi limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito nonché alla compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri interventi amministrativi secondo le vigenti leggi.

5. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, da effettuare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, relativamente agli interventi atti a garantire la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato; l'autorizzazione è operativa solo dopo il tempestivo rilascio della garanzia prevista.

6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro centoventi giorni dalla sua presentazione, con notifica al richiedente e comunicazione al comune o ai comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni.

7. Laddove è prevista la valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6/1991, con comunicazione al richiedente ed al comune o ai comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni.

8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni.

Art. 10.

Modificazione del provvedimento di autorizzazione

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione, seguendo le procedure dell'art. 9.

2. Qualora le modificazioni siano richieste dal coltivatore, quest'ultimo deve seguire la procedura di cui all'art. 7 limitatamente agli adempimenti necessari per il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione.

Art. 11.

Subingresso nell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha natura personale.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa deve chiedere alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione presentando domanda alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave corredata di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e all'art. 7, comma 3, lettera h), nonché del certificato fallimentare.

3. La Giunta regionale provvede in merito, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.

4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

5. Nel caso di successione del diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge ed, alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

6. La Giunta regionale provvede in merito, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

Art. 12.

Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata per uguali ulteriori periodi solamente in casi di obiettivo ed accertato impedimento al completo sfruttamento delle aree di cava, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell'art. 9, seguendo la procedura dell'art. 7, limitatamente alla presentazione della documentazione non esistente presso l'Amministrazione regionale ovvero a quella riguardante situazioni di fatto o di diritto che hanno subito modificazioni e con esclusione del pagamento della somma di cui all'art. 7, comma 11.

2. Le domande di rinnovo possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, a partire dall'ottavo mese e non oltre il quarto mese antecedenti la data di scadenza del provvedimento autorizzativo.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 può disporsi la proroga dell'autorizzazione per un periodo inferiore a quello dell'autorizzazione nei casi di cui al comma 1.

4. In considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, la relativa autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di venti anni e può altresì essere prorogata e rinnovata secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.

Capo II

REGIME DI CONCESSIONE

Art. 13.

Regime di concessione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) appartengono al patrimonio indisponibile della regione le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario.

2. La Giunta regionale può disporre il passaggio dell'area di cava al patrimonio indisponibile della regione e correlativamente dare l'area in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto n. 1443/1927 e previa apposita diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il titolare del diritto sull'area:

a) non provveda direttamente o indirettamente alla coltivazione;

b) non intraprenda, una volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

c) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;

d) sia decaduto dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c).

3. A seguito del provvedimento di acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale può assegnare l'area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

4. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 7.

5. La Giunta regionale provvede a norma dell'art. 9.

6. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata o prorogata secondo quanto disposto dall'art. 12, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all'esaurimento del giacimento.

7. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 27 e 28 del regio decreto n. 1443/1927.

8. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, da introitare sul capitolo n. 09050 (Canoni per concessioni di cave e torbiere per motivi di pubblica utilità) del bilancio della regione per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari pari a:

a) L. 760.000 per le pietre da costruzione, per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale;

b) L. 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del regio decreto n. 1443/1927.

9. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, ogni tre anni, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi praticati dai grossisti relativo alla voce «pietre e prodotti minerali non metalliferi» accertato dall'ISTAT; i provvedimenti di revisione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

10. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14.

Diritti dei privati in caso di concessione

1. Al proprietario della cava o della torbiera data in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera data in concessione nonché, ove del caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma 1.

Art. 15.

Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici urgenti

1. Per interventi urgenti di ricostruzione o ripristino di collegamenti ovvero atti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità nel caso di eventi calamitosi e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche) può essere autorizzata l'estrazione di materiale di cava, in deroga alle individuazioni territoriali delle aree estrattive, a favore delle pubbliche amministrazioni della regione Valle d'Aosta o dei soggetti diversi a ciò appositamente delegati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 8.

3. Il materiale di cava estratto di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi pubblici indicati al medesimo comma.

4. I proprietari delle aree interessate dagli interventi di cui al comma 1 hanno diritto ad un equo indennizzo che è erogato dai competenti organi delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16.

Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi

1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali ed artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché ubicati nell'ambito del comune di prelievo, per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto concessionario o autorizzato.

2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è rilasciata dal sindaco, acquisiti, ove richiesti, i pareri relativi al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico. Il sindaco fissa le eventuali garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il prelievo del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 e per il conseguente ripristino ambientale.

3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi, è effettuato dal sindaco.

Art. 17.

Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva

1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi dell'art. 5, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, ove siano allocati nelle aree individuate dai piani stessi, si devono uniformare alle prescrizioni ivi contenute.

2. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del regio decreto n. 1443/1927. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale, con le procedure previste dall'art. 7.

3. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il sindaco del comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni, previa verifica di conformità alle previsioni dei piani estrattivi o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

Prescrizioni comuni a più cave

1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona, la giunta regionale determina le prescrizioni comuni a tutte le opere al servizio delle cave, comprese le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l'esecuzione di lavori di preparazione, per la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di cava e per esigenze di coordinamento della coltivazione si costituiscono consorzi facoltativi od obbligatori secondo le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati, entro trenta giorni, alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla giunta regionale quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di tutela ambientale della zona, nonché quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.

5. In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive unitarie fissate, la giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate con addebito delle spese a carico del consorzio. Al riguardo il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 19

Estinzione e revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, previa contestazione dei motivi, da parte del Presidente della giunta regionale, al coltivatore qualora questi:

1) non adempia agli obblighi ed alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

2) non abbia osservato le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 5, nell'art. 11, commi 2 e 5, nell'art. 13, comma 2, lettera b) e c), e commi 7, 8 e 10.

2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla giunta regionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Capo III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere, nonché sulla conformità alle norme della presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è attuata dall'Amministrazione regionale tramite la struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

2. Per le cave inserite in zone vincolate di competenza regionale la vigilanza è attuata anche dalle strutture regionali competenti.

3. I comuni e le comunità montane concorrono alla vigilanza, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.

4. La struttura regionale competente in materia di miniere e cave, anche tramite le strutture regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale anche delegata, redige annualmente una relazione a riguardo dello stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

Art. 21.

Adempimenti particolari

1. Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave i dati statistici di cui al regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave);

b) mettere a disposizione della struttura di cui alla lettera a) e di quelle degli assessorati regionali competenti nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I funzionari delle suddette strutture possono richiedere, in caso di rifiuto, la necessaria assistenza alla pubblica autorità.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della garanzia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).

Art. 22.

Sanzioni

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque installi senza autorizzazione opere ed impianti fissi all'interno delle aree individuate nei piani delle attività estrattive è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. Le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Presidente della giunta regionale ed i proventi sono introitati dall'Amministrazione regionale sul capitolo 7700 (Proventi pecuniarie per contravvenzioni) del corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari del bilancio di previsione della regione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Presidente della giunta regionale provvede all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il Presidente della giunta regionale può provvedere all'immediata sospensione dei lavori non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione.

Art. 23.

Polizia mineraria

1. La regione esercita, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 182/1982, nonché dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere), le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Giunta regionale e del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave di cui all'art. 26.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

3. I funzionari del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rivelino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle all'Unità sanitaria locale.

4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

6. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.

7. Sino a che non sarà istituito il Corpo regionale di polizia delle miniere e cave, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale della struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

TITOLO IV

RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE

Art. 24.

Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse

1. Per le aree di cui all'art. 4, comma 7, lett. e), può essere predisposto un opportuno progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale da parte del proprietario o dell'Amministrazione regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, limitatamente a quelli miranti al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere contributi per l'esecuzione delle opere relative; può provvedere altresì alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale, sino ad un massimo del sessanta per cento dei costi relativi al ripristino ambientale di cui al comma 1, con l'obbligo per il beneficiario di Osservare le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216.

5. Il contributo di cui ai commi 3 e 4, calcolato sulle spese effettivamente sostenute, è liquidato in due rate, la prima del trenta per cento e la seconda del settanta per cento, con provvedimenti del dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, con le seguenti modalità:

a) la prima rata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei relativi stati di avanzamento asseverati dal direttore dei lavori al raggiungimento di almeno il trenta per cento dell'importo dei lavori;

b) la rata a saldo entro novanta giorni dalla data di presentazione della contabilità finale e del collaudo debitamente sottoscritti e vistati da tecnico abilitato.

6. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 è la seguente:

a) generalità e domicilio dei soggetti richiedenti; ditta, ragione sociale o denominazione sociale per le imprese esercitate in forma individuale o collettiva;

b) ubicazione e dimensione dell'area interessata dall'intervento;

c) titoli giuridici dimostranti la disponibilità dell'area;

d) studi geologico, idrogeologico e geotecnico;

e) relazione illustrativa dell'intervento;

f) corografia, planimetria catastale ed estratto del piano regolatore generale comunale;

g) rilievo topografico dello stato dei luoghi;

h) planimetrie e sezioni della situazione esistente;

i) planimetrie e sezioni di progetto;

l) disegni delle opere d'arte;

m) computo metrico estimativo dell'intervento ed analisi dei prezzi;

n) documentazione fotografica.

7. La Regione può inoltre procedere a ogni altro intervento ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone. Restano ferme tutte le altre competenze regionali ed istituzionali in materia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

Regime transitorio

1. Le domande di autorizzazione per le cave e torbiere presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e le relative autorizzazioni o concessioni sono rilasciate ai sensi della disciplina vigente.

Art. 26.

Ordinamento degli uffici

1. Ai fini dell'ordinamento degli uffici ed in relazione alle funzioni attribuite dalla Regione in materia estrattiva, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sarà istituito il Corpo regionale di polizia delle miniere e cave.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 310 milioni a decorrere dall'anno 1996, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per gli anni 1996/1998:

a) quanto a lire 150 milioni sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 52105, la cui denominazione è modificata in «Contributi per il ripristino delle cave abbandonate»;

b) quanto a lire 10 milioni sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 52107, la cui denominazione è modificata in «Spese per il ripristino ovvero la riconversione ambientale delle cave abbandonate»;

c) quanto a lire 150 milioni sul capitolo 38345 «Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto e uso del territorio», alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 52105.

2. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri necessari potranno essere rideterminati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 28.

Variations di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini cassa:

(*Omissis*).

TITOLO VII
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 29.

Abrogazione di leggi regionali

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108 (Norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate);

b) legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67 (Coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria);

c) legge regionale 26 maggio 1993, n. 61 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, concernente norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate, alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, concernente coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria nonché norme particolari in materia di marmi e pietre affini ad uso ornamentale).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti vi osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 luglio 1996

VIERIN

96R0598

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 25.

Disciplina dell'agriturismo.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo-pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;

b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;

c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;

d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;

e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo-pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle agricole;

f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;

g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e dai familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola ed il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'85 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella pro-

vincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE ad una altitudine superiore ai 300 m/s.l.m., nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo.

5. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

6. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica;

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria che verrà regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se collegata all'attività di cui alle lettere a) e b).

7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

8. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

Art. 3.

Esercizio dell'agriturismo

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché personale dipendente normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo.

2. L'attività di somministrazione effettuata con contratto di associazione in partecipazione non può essere considerata agriturismo e resta assoggettata alla normativa nazionale.

3. L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agrituristica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 può autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica anche in più di due sedi nella stessa provincia.

Art. 4.

Edifici destinati all'agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali e utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione l'art. 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

Art. 5.

Regolamento regionale

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico-sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 6.

Norme igienico-sanitarie

1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.

2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'art. 5.

3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.

4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

Art. 7.

Elenco degli operatori agrituristiche

1. È istituito presso le commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 della legge regionale 6/1996, l'elenco provinciale degli operatori agrituristiche, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9.

3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.

4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Art. 8.

Iscrizione e cancellazione nell'elenco

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 5 della legge regionale 6/1996, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'art. 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristiche, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco.

2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario o di istruzione secondaria superiore che offra conoscenze equivalenti a quelle fornite dal corso stesso.

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, la Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 6/1996 è integrata con un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.

5. La cancellazione dall'elenco è disposta dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività agrituristica da parte del l'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del sindaco del Comune;

b) mancata richiesta di autorizzazione comunale entro tre anni dalla data di iscrizione nell'elenco;

c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima;

d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'art. 7;

e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1.

6. Avverso il diniego di iscrizione o il provvedimento di cancellazione dall'elenco è ammesso il ricorso alla commissione regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 6/1996.

7. Le commissioni provinciali comunicano annualmente ai Comuni, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), i nominativi degli iscritti all'elenco.

Art. 9.

Autorizzazione comunale

1. Il sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 730/1985, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7;

b) descrizione dettagliata delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione, delle caratteristiche dell'azienda, del personale utilizzato, degli edifici e delle aree da utilizzare a fini agrituristiche, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio dell'attività;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

d) provvedimento rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari (ASS), relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;

e) autorizzazione del proprietario all'utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, o copia del contratto di affitto o altro titolo idoneo, qualora la domanda venga presentata dal conduttore non proprietario.

3. Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla loro presentazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'art. 7, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

Art. 10.

Obblighi degli operatori agrituristiche

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 5;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, l'autorizzazione sanitaria nonché il marchio agrituristico regionale;

c) comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo i prezzi praticati, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;

e) tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza ed osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del R.D. 773/1931;

f) comunicare al sindaco ed alla competente ASS, entro 30 giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.

Art. 11.

Vigilanza

1. L'Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 5.

2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5.

3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'art. 7.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al sindaco competente la vigilanza sul corretto utilizzo dell'autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'art. 20.

Art. 12.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal sindaco, per un periodo massimo di trenta giorni, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 10.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco qualora l'operatore agrituristico:

a) non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all'art. 10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l'autorizzazione è revocata dopo la terza infrazione;

d) si verifichino i casi previsti dall'art. 6 della legge 730/1985.

3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, all'ERSA ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all'art. 7.

4. Il provvedimento di sospensione è definitivo; avverso il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico può presentare ricorso entro trenta giorni al presidente della Giunta regionale, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.

Art. 13.

Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 14.

Sanzioni

1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'art. 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 300.000.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di L. 100.000, 300.000 e 500.000 rispettivamente per la prima, la seconda e la terza infrazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Servizi e promozione per l'agriturismo

1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità:

- a) presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agrituristica in campo regionale, nazionale ed estero;
- b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;
- c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
- d) creazione e promozione di itinerari agrituristiche comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristiche e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.

Art. 16

Contributi ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristiche e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

Art. 17

Incentivi agli operatori agrituristiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi agli operatori agrituristiche per i seguenti scopi:

- a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica;
- b) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili di cui alla lettera a);
- c) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
- d) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);
- e) l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;
- f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

g) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1 gli incentivi sono concessi:

a) in conformità alla comunicazione della Commissione Europea concernente gli aiuti «de minimis», nelle zone di montagna e svantaggiate della regione nella misura fino all'80 per cento della spesa ammessa, elevabile al 100 per cento per le finalità di cui alle lettere g) e h);

b) nelle restanti zone del territorio regionale, in conformità alla comunicazione della Commissione Europea concernente gli aiuti «de minimis», nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa per le finalità di cui alle lettere g) e h) ed in conformità alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/92 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (93) 1536 del 13 luglio 1993 per le altre finalità.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale od equivalenti contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare.

Art. 18.

Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 16 e 17, sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCHEM).

Art. 19.

Vincolo di destinazione

1. L'attività agrituristica negli immobili oggetto degli incentivi di cui all'art. 17 deve essere mantenuta, anche dagli aventi causa del titolare dell'autorizzazione, per almeno dieci anni a decorrere dalla concessione degli stessi tassi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei contributi erogati.

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 20.

Riserva di denominazione

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro ai quali è

stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'art. 9 e deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'art. 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 7/1988

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 207 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 18/1993

1. Dopo la lettera *l)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo.».

Art. 23.

Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria

1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agriturbistica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.

Art. 24.

Norme finali e transitorie

1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 5, sono obbligate ad adeguarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale. Tale licenza, qualora concessa in deroga, non è trasferibile a terzi estranei all'impresa familiare.

3. Gli operatori agriturbistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) lettera *a)* del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;

c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

2. Le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge rimangono valide e alle medesime si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 26.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di L. 150 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di L. 150 milioni, suddivisa in ragione di L. 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agriturbistici» e con lo stanziamento complessivo di L. 150 milioni, suddiviso in ragione di L. 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 2, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6716 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione «Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agriturbistici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni» e con lo stanziamento di L. 100 milioni per il 1997.

12. Per le finalità previste dall'art. 16 è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.400 milioni, suddivisa in ragione di L. 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione «Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agriturbistica, di itinerari agriturbistici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.400 milioni, suddiviso in ragione di L. 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

14. Per le finalità previste dall'art. 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di L. 5.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione «Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di L. 5.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Per le finalità previste dall'art. 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di L. 500 milioni.

17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione «Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di L. 3.875 per l'anno 1997 e di L. 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Art. 27.

Efficacia degli articoli 15 e 17

1. Gli effetti degli articoli 15 e 17 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 22 luglio 1996.

CECOTTI

96R0533

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 18.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 34 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1, dell'art. 13, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 18, le parole «deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento».

2. Al comma 2, dell'art. 13, le parole «centri pubblici di riproduzione di selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica».

Art. 2.

1. All'art. 20 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo, con il divieto assoluto di caccia, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda. Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso».

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'art. 37 le parole «centri privati di produzione della selvaggina» sono sostituite dalle seguenti: «centri privati di riproduzione della fauna selvatica».

Art. 4.

1. La lettera *mm)* del comma 1 dell'art. 39 è sostituita dalla seguente: «*mm)* abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000».

2. Alla terzultima riga del punto I) del comma 2 dell'art. 39, le parole «dell'art. 29» sono sostituite «dell'art. 20».

3. All'articolo 39 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera I) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili».

Art. 5.

1. Alla seconda riga, del comma 1, dell'art. 40, le parole «pari all'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».
2. Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 40 le parole «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1996

BRACALENTE

96R0594

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 19.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 34 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante «Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali», già modificata dalla legge regionale 5 aprile 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il controllo della Regione sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato, in attuazione dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 75 dello Statuto, dal Comitato regionale di controllo, secondo le norme contenute nella presente legge e nelle leggi statali.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

3. La legge regionale disciplina l'eventuale articolazione del Comitato in sezioni».

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante: «Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali», già modificata dalla legge regionale 5 aprile 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Sede del Comitato di controllo

1. Il Comitato regionale ha sede nel capoluogo della regione».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Competenze

1. Il Comitato regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti:

- a) delle province, dei circondari, dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- b) dei consorzi tra enti locali;
- c) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d) delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate.

2. La legge regionale può inoltre attribuire al Comitato regionale il controllo di legittimità sugli atti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione».

Art. 4.

1. Al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle sezioni» sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione della elezione dei componenti di competenza del Consiglio regionale e della designazione degli altri componenti da parte degli organi competenti ed è insediato entro i successivi trenta giorni.

3. Il Comitato regionale di controllo è rinnovato integralmente nei casi previsti dall'art. 42, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso esercita le funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Comitato è eletto nell'adunanza d'insediamento, prima che si deliberi su qualsiasi altro oggetto. Fino al momento della elezione, la seduta è presieduta dal componente eletto dal Consiglio regionale più anziano di età».

Art. 6.

1. Il testo dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Comitato convoca e dirige il collegio, formulando l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e ogni decisione del Collegio, cura l'esecuzione delle decisioni adottate dallo stesso ed esercita ogni altra funzione necessaria ad assicurare l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori dell'organo di controllo. Il Presidente, inoltre, mantiene i rapporti con gli organi della Regione e vigila sul funzionamento degli uffici.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo, dal componente effettivo eletto dal Consiglio regionale più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato stabilisce il calendario delle sedute ordinarie, che hanno luogo in giorni e ore prestabilite, coincidenti con gli orari degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle sezioni» sono soppresse.

Art. 9.

1. Il testo dell'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto il funzionario regionale che esercita le funzioni di segretario del Comitato regionale di controllo, nonché il suo sostituto per i casi di assenza o impedimento».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o delle sezioni» sono soppresse.

Art. 11.

1. Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. I dipendenti regionali componenti gli organi degli enti di cui all'art. 3 non possono prestare servizio presso il Comitato regionale di controllo».

Art. 12.

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o delle sezioni» sono soppresse.

Art. 13.

1. L'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

**«Art. 26.
Banca dati**

1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita la banca dati delle informazioni sugli atti e sull'attività di controllo, con funzione di supporto all'attività dell'organo e di riferimento conoscitivo per gli enti locali ai fini della elaborazione dei propri atti amministrativi.

2. I dati di cui al comma 1 sono altresì trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale di supporto conoscitivo delle attività regionali».

Art. 14.

1. L'art. 27 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

**«Art. 27.
Raccordo con gli organi della Regione**

1. L'organo di controllo è autonomo nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione riassuntiva concernente l'attività di controllo svolta.

3. La relazione è predisposta dal Presidente del Comitato, sentito quest'ultimo.

4. Nella relazione, oltre una sintetica descrizione dei dati concernenti l'attività svolta, viene espressa una valutazione complessiva sull'attività medesima, con l'indicazione delle eventuali problematiche emerse e degli orientamenti adottati, nonché una valutazione sulla dotazione e sulla organizzazione degli uffici.

5. Il Presidente del Comitato può essere convocato presso gli organi di cui al comma 2, al fine di illustrare la relazione e fornire gli opportuni chiarimenti.

6. La relazione è sottoposta, con le eventuali osservazioni della Giunta regionale, all'esame del Consiglio che assume le iniziative dirette ad assicurare il miglior funzionamento dell'attività di controllo».

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle sue sezioni», sono soppresse.

Art. 16.

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «o della sezione in questione» sono soppresse.

Art. 17.

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è così sostituito:

«1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo spetta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza nella seguente misura:

- a) Presidente - L. 230.000;
- b) Vice presidente - L. 180.000;
- c) Componenti effettivi e supplenti - L. 150.000.

Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale, sulla base dell'inflazione programmata».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, le parole «e delle sezioni» sono soppresse.

3. Ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, come sostituiti dall'art. 1 della legge 5 aprile 1995, n. 23, le parole «e delle sezioni» sono soppresse.

Art. 18.**Norma transitoria**

1. Le funzioni di controllo di cui all'art. 3 sono esercitate dal Comitato regionale di controllo a partire dal 1° ottobre 1996.

2. Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal Comitato regionale, dalle sezioni decentrate istituite presso ciascun capoluogo di provincia ai sensi della previgente normativa.

3. Ai fini di cui al comma 1 gli atti adottati a partire dal 1° ottobre 1996 e da sottoporre a controllo ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge sono inviati al Comitato regionale.

4. Gli atti adottati prima della data di cui al comma 3 sono inviati alla sezione territorialmente competente che continua ad esercitare le funzioni di controllo, relativamente ai predetti atti, non oltre il 30 settembre 1996. A tale data i procedimenti eventualmente ancora pendenti presso le sezioni sono trasferiti al Comitato regionale.

5. Ai componenti delle sezioni territoriali sono corrisposte, dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 1996, le indennità e i rimborsi spese di cui all'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 23.

6. Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la costituzione del nuovo Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 4 della presente legge. Fino all'insediamento del nuovo Comitato e, comunque, non oltre i termini prescritti dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, il controllo è esercitato dal Comitato regionale in carica.

7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva un programma di riorganizzazione degli uffici del Comitato regionale di controllo e adotta i conseguenti provvedimenti, previa informazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche relativamente all'assegnazione del personale in servizio presso gli uffici del Comitato regionale e delle sue attuali sezioni presso altre strutture regionali ovvero presso gli enti destinatari di attribuzione e delega di funzioni regionali, in entrambi i casi con sede nella stessa provincia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1996

BRACALENTE

96R0595

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 15.

Norme a sostegno dell'attività degli enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione guadagni e/o mobilità e per l'inserimento professionale di giovani nel mondo del lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, per migliorare la qualità dei servizi degli enti locali, al fine di perseguire una politica attiva del lavoro che permetta di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni nonché dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che beneficiano del relativo trattamento economico, concorre con propri contributi integrativi e/o aggiuntivi a sostegno degli enti locali della Regione (Province, Comuni, Consorzi, Comunità Montane, A.S.L.) e di società a prevalente capitale pubblico operanti sul territorio della regione Campania per favorire la realizzazione di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 451/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il contributo sarà erogato dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, nella misura del 30% della integrazione del reddito dovuto al lavoratore.

2. I progetti possono essere finanziati con un contributo massimo regionale di lire 600 milioni.

3. Nei confronti dei comuni e delle province che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, il contributo può essere elevato al 50% fino ad un ammontare massimo, in ogni caso, di lire 900 milioni.

4. L'aumento del contributo nella misura del 50% può essere riconosciuto a favore degli enti e/o società proponenti che utilizzano lavoratori che dispongono di sostegno al reddito, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 31/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Gli enti locali, che non beneficiano del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, possono presentare progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili di cui all'articolo 15 della legge 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione contribuisce alle spese per la predisposizione del progetto, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione dello stesso, nonché per la copertura delle spese generali di organizzazione e degli oneri di impresa.

3. Il contributo è concesso nella misura di lire 3.000 per abitante e per un massimo di lire 75 milioni.

4. I progetti di cui al presente articolo saranno finanziati dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al quale devono essere trasmessi dall'ente locale interessato.

Art. 4.

1. Le istanze per ottenere i contributi vanno indirizzate alla Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.).

2. All'istanza devono essere allegati:

a) il progetto di opera o servizio di pubblica utilità per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori, con l'indicazione del loro numero e delle qualifiche necessarie, della durata del progetto, così come approvato dalla Commissione regionale per l'impiego;

b) la deliberazione dell'organo competente dell'ente richiedente con la quale si approva il progetto sub a);

c) una relazione tecnico - finanziaria con i prospetti analitici delle somme dovute ai lavoratori per i progetti di cui all'articolo 14 della legge 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i progetti di cui all'articolo 3 della presente legge, l'ente locale dovrà, invece, presentare una relazione tecnico-finanziaria nella quale deve essere indicata analiticamente la ripartizione del contributo per le voci ammesse (spese per predisposizione progetti, acquisto attrezzature e materiale, spese generali di organizzazione ed oneri di impresa).

3. L'Area Generale di Coordinamento di cui al precedente comma 1 provvederà all'istruttoria ed alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti.

Art. 5.

1. La Giunta Regionale, su proposta del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub - delega Comitato Regionale di Controllo e del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione, delibera sull'ammissione della domanda a seguito di un parere espresso da un nucleo di valutazione composto di n. 7 unità di personale appartenente ai ruoli della Giunta Regionale e nominati dalla Giunta stessa. Il Segretario del nucleo è scelto tra il personale del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub - delega Comitato Regionale di Controllo.

2. Le domande sono ammesse fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile sul competente capitolo del Bilancio regionale, con preferenza per quei progetti la cui attuazione consente il reinserimento in forma stabile dei lavoratori e per quei progetti che prevedono l'utilizzo dei lavoratori che godono del trattamento di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 31/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il perseguimento di obiettivi integrabili con altri provvedimenti regionali, nel rispetto dei criteri di territorialità e della utenza cui è riferita la presente legge.

3. La durata del progetto non può essere superiore a mesi 12 ed è finanziabile una sola volta per singolo settore.

Art. 6.

1. Al fine di consentire alla Regione una verifica dell'utilizzo dei contributi erogati, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge devono, entro tre mesi dal termine dei progetti e con documentata certificazione, rendicontare l'avvenuto utilizzo delle risorse regionali.

2. Eventuali contributi non utilizzati dovranno essere restituiti alla Regione.

3. La Regione può, in ogni momento, predisporre indagini conoscitive sullo stato dell'utilizzo dei contributi.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 10 miliardi per il 1996, si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di cui al Cap. 5592 di nuova istituzione e con la denominazione «Norme a sostegno dell'attività degli Enti Locali per l'utilizzo di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e/o mobilità per l'inserimento professionale di giovani nel mondo del lavoro», mediante prelievo dell'occorrente somma dal fondo globale di cui al Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione dell'anno finanziario 1996 che si riduce di pari importo.

2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse libere assegnate alla Regione Campania.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 31 luglio 1996

RASTRELLI

96R0679

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 16.

Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 - Primo provvedimento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) Capitolo 156 - Spesa per la realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili per la raccolta differenziata dei rifiuti, per interventi nei parchi naturali e per il monitoraggio dei progetti di lavori socialmente utili (decreto legge 1º febbraio 1996, n. 39 e decreto legge 3 giugno 1996, n. 300);

Competenza: + 3.668.966.000;

Cassa: + 3.668.966.000.

b) Capitolo 1030 - fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione;

Competenza: - 3.668.966.000;

Cassa: - 3.668.966.000.

2. Le variazioni di cui al comma precedente non comportano modifiche al pareggio del bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 31 luglio 1996

RASTRELLI

96R0680

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 25.

Abrogazione della L.R. 20 gennaio 1981 n. 2 «Disciplina e regolamentazione dell'attività dei trassidermisti ed imbalsamatori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la L.R. 20 gennaio 1981, n. 2 «Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori» è abrogata.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale in materia di disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, emanato in attuazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 62 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), si applicano le disposizioni della L.R. n. 2 del 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 agosto 1996

Il vicepresidente:
SABATTINI

96R0617

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 26.

Riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri della regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.
2. L'associazione, che è aperta a tutti gli ex consiglieri della Regione, è retta dallo statuto allegato alla presente legge.
3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne abbia preso atto approvandola.
4. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione del Consiglio regionale.
3. Per le materie contemplate al Capo IV della L.R. 14 aprile 1995, n. 42, l'Ufficio di Presidenza adotta i provvedimenti di propria competenza, sentito il parere dei rappresentanti dell'associazione degli ex consiglieri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 agosto 1996

Il vicepresidente:
SABATINI

ALLEGATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 1.

Denominazione e sede

È costituita l'associazione tra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Alla associazione possono aderire i consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

L'associazione ha sede in Bologna presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

Finalità e scopi

L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, secondo le rispettive aspirazioni politiche, ha visto i consiglieri regionali operare, a nome e nell'interesse della popolazione emiliano-romagnola, per l'affermazione ed il consolidamento delle istituzioni ed in particolare di quella regionale;
- b) contribuire a valorizzare la funzione del Consiglio regionale anche tramite convegni, conferenze e pubblicazioni;
- c) promuovere e facilitare i rapporti dei consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con il Consiglio stesso e gli altri organi regionali; tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
- d) offrire assistenza alle famiglie dei consiglieri deceduti, nei loro rapporti con il Consiglio regionale;
- e) instaurare rapporti con analoghe associazioni e organismi italiani ed esteri.

Art. 3.

Soci

La qualità di socio si acquista, su domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio direttivo.

I soci cessano di fare parte dell'associazione se rieletti al Consiglio regionale oppure per dimissioni o per decadenza. Possono essere dichiarati decaduti, per morosità, se non corrispondono la quota sociale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.

Art. 4.

Quota sociale

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione comporta, per i titolari del vitalizio, l'autorizzazione implicita alla riscossione della quota sociale mediante trattenuta sul vitalizio medesimo.

Art. 5.

Patrimonio e proventi sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono.

I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, donazioni ed elargizioni, dai ricavi delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.

Art. 6.

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) i Revisori dei conti.

Art. 7.

Assemblea dei soci

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su relazione del Segretario-Tesoriere;
- c) la determinazione dell'entità della quota sociale;
- d) l'elezione del Consiglio direttivo;
- e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno, nonché quando lo richiedano il Consiglio direttivo o almeno un quinto dei soci.

Art. 8.

Convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'assemblea è spedito per lettera almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le votazioni sono di regola palesi.

L'assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Art. 9.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di nove membri eletti dall'assemblea che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla prima assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 10.

Compiti del Consiglio

Il Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione e sui problemi concernenti la vita e la attività dell'associazione secondo i fini e le forme statutarie.

Il Consiglio direttivo, qualora nell'ambito dell'associazione si verificano comportamenti in contrasto con le finalità dell'associazione stessa, incarica tre soci di esaminare il caso e formulare le relative proposte al Consiglio medesimo.

Elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, due Vice-presidenti e il Segretario-Tesoriere.

Art. 11.

Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, ne presiede gli organi collegiali ed impartisce le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.

Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente anziano di età.

Art. 12.

Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere sovrintende alla organizzazione dell'Ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti; cura l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili; predisporre i bilanci.

Art. 13.

Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri.

Nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente. I revisori possono assistere alla riunione del Consiglio direttivo.

Possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente a verifiche amministrative e a operazioni di controllo.

Art. 14.

Revisione dello statuto

L'adesione all'associazione vincola all'osservanza del presente statuto, il quale potrà essere modificato su deliberazione della stessa assemblea, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

Art. 15.

Scioglimento dell'associazione

L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei soci iscritti.

L'assemblea deterrà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali.

96R0618

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 - Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali, modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 9 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 agosto 1996

Il vicepresidente:
SABATTINI

96R0619

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 28.

Contributo straordinario per la provincia di Forlì-Cesena.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 9 agosto 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire agli oneri derivanti dalla modifica dell'assetto territoriale della provincia di Forlì-Cesena in conseguenza dell'istituzione della Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la somma di L. 1.000.000.000 a titolo di contributo straordinario una tantum per il solo anno 1996.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 viene effettuata in un'unica soluzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1996, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86400 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti normali» alla voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato alla L.R. 22 aprile 1996, n. 10, di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1996.

4. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 agosto 1996

Il vicepresidente:
SABATTINI

96R0620

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

| | ITALIA | ESTERO | | ITALIA | ESTERO |
|------------------------|------------|------------|---|----------|----------|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 | L. 720.000 | Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.550 | L. 3.100 |
| Abbonamento semestrale | L. 225.000 | L. 440.000 | | | |

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Garibaldi, 75
NOCEA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabaasi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzeretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprigitone, 42-44
- PIEMONTE**
- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «gia Etruria»
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macaliè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

